Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Giovedì, 22 febbraio** | **Numero 44**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo.*

REGIO DECRETO-LEGGE *4 febbraio 1923, n. 258, che colloca a disposizione del Ministero degli affari esteri e fuori del ruolo organico della magistratura il cav. di gr. cr. D'Amelio Mariano, primo presidente di Corte d'appello, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni.*

REGIO DECRETO *11 febbraio 1923, n. 282, col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di aver effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali.*

REGIO DECRETO *17 dicembre 1922, n. 1843, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona C (Quarticciolo) dell'Agro romano.*

REGIO DECRETO *8 febbraio 1923, n. 256, riguardante l'ordinamento del R. esercito – Numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori e carceri preventive.*

REGIO DECRETO-LEGGE *4 febbraio 1923, n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.*

REGIO DECRETO *4 febbraio 1923, n. 272, con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra.*

REGIO DECRETO *8 febbraio 1923, n. 275, che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quello dell'interno.*

REGIO DECRETO *8 febbraio 1923, n. 277, con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.*

REGIO DECRETO *8 febbraio 1923, n. 280, concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I., n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie.*

Errata-corrige.

RELAZIONI E REGI DECRETI *per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari di Chiusa Sclafani (Palermo), Cavriago (Reggio Emilia) e Pistoia.*

DECRETI MINISTERIALI *che nominano le Deputazioni delle Borse di Roma, Milano, Firenze e Genova per l'anno 1923.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero della guerra: Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903 — *Ministero delle finanze*: Smarrimento di ricevute — *Ministero per l'industria e il commercio*: Avviso — Rettifica — *Concorsi.*

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 778;

Ritenuta la necessità di costituire, per la protezione della fauna, della flora e delle bellezze naturali, un Parco Nazionale in Abruzzo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco Nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro dell'agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso

ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze è manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge.

Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art. 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle che saranno apposte ai confini del territorio, sul margine di ciascuna strada di accesso, e l'affissione permanente negli stessi punti ed in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante il divieto. Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tassa di bollo.

Il territorio del Parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra, che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. E' pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca, previsto dal D. L. 29 aprile 1917, n. 698.

Art 4.

Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco Nazionale sono vietati:

a) la raccolta delle specie vegetali più rare, che saranno indicate nel regolamento di cui all' articolo 17 del presente decreto;

b) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con lo stesso regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

c) la esecuzione di tagli boschivi non espressamente autorizzati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

d) l'esercizio del pascolo, non autorizzato come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente di cui all'art. 11 del presente decreto con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'Ente, all'atto stesso della concessione ed in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi o per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera *e)* dell'art. 4.

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi di accordo con la Commissione dell'Ente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti di cui al precedente articolo 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori nella misura seguente:

a) per la raccolta di specie vegetali rare, non meno di L. 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da L. 300 a L. 1000;

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi, da L. 10 a L. 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo del pascolo, L. 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; L. 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da L. 100 a L. 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca ed alla caccia; da L. 500 a L. 5000, se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di L. 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio. Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia o alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia o pesca.

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'Ufficio di direzione del Parco, entro quindici giorni dalla notifica del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per l'infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratta di contravvenzioni previste dal Codice penale o da altre leggi penali per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del Codice penale.

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine di cui all'articolo

precedente la conciliazione, i verbali di contravvenzioni saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art 11.

E' istituito in Roma un Ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo ».

Tale Ente è amministrato da una Commissione, nominata con Nostro decreto, e così costituita:

a) da un zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico dell' Amministrazione forestale, designato dal Ministro per l'agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del Consorzio della condotta forestale Marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell' Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso anche parzialmente, nel perimetro del Parco, da designarsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

l) da un rappresentante del Touring Club; un rappresentante del Club Alpino Italiano ed un rappresentante della Federazione Pro Montibus.

Art 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno il presidente, un vice presidente, un segretario ed un Comitato esecutivo composto di tre membri oltre al presidente ed al vice presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

Art. 13

Saranno determinate dal regolamento le norme relative alla assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza o custodia del Parco.

Art. 14

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio d'alberghi o simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

La direzione dell'attività dell'Ente nel perimetro del Parco, sarà dalla Commissione affidata, per i servizi forestali, al titolare della condotta forestale marsicana, ed in mancanza, ad altro tecnico forestale; e per i rimanenti servizi a persona da nominarsi dalla Commissione medesima.

La Direzione dei servizi del Parco ha sede a Pescasseroli; ed i direttori interverranno alle adunanze della Commissione con voto consultivo.

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla R. guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del Nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad acquistare o anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Parco, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell' Ente.

Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'art. 11 della legge 2 giugno 1910, n 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

a) colla somma di L. 100.000 da assegnarsi annualmente dal Ministero del tesoro, la quale sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'Ente;

b) cogli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni di cui agli articoli 7 e 8 detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato a qualsiasi titolo, da Enti, Associazioni o privati

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 258, che colloca a disposizione del Ministero degli affari esteri e fuori del ruolo organico della magistratura il cav. di gr. cr. D'Amelio Mariano, primo presidente di Corte d'appello, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 233 del trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania, il cav. di gr. croce Mariano D'Amelio, primo presidente della Corte di appello di Casale, fu nominato con Nostro decreto del 7 settembre 1919, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni;

Ritenuto che l'opera del cav. di gr croce D'Amelio non può essere interrotta, massime nell'attuale periodo di eccezionale lavoro, sia nell'anzidetta Commissione delle riparazioni, sia nella rappresentanza italiana al Comitato di garanzia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

D'Amelio cav. di gr. croce Mariano, primo presidente della Corte di appello di Casale, nominato con Nostro decreto del 7 settembre 1919 delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni, prevista dall'art. 233 del trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e la Germania, è messo dalla data del presente decreto a disposizione del Ministero degli affari esteri, ed è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Al detto magistrato, per il tempo che resterà fuori del ruolo organico, sarà corrisposto lo stipendio in ragione di lire 16 100 e la indennità di carica di lire 10 000 annue sui fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione interessata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 282, col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di avere effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1923 cessano di avere effetto tutte le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali, eccettuate soltanto le cambiali soggette allo speciale regime stabilito col R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1813, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona C (Quarticciolo) dell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1922, che espropria alcuni terreni dell'Agro romano, zone Settebagni, Prima Porta, Quarticciolo o Casa Calda, Settecamini, Cecchina-Aguzzano, Capannelle, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1922, che approva i piani definitivi di detti centri e l'elenco definitivo dei proprietari espropriati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro romano, zona *C*, Quarticciolo avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dai proprietari dei lotti compresi in detta zona,costituita di parte della tenuta Quarticciolo, sita nel comune di Roma, oltre il km. 6° sulla via Prenestina, nel settore tra detta strada e la via Casilina, distinta in catasto ai numeri particellari 36 b - 36[1 b - 36[3 c - 36[3 d - 37 - 53 b - 53[1 b - 59 b - 59[1 b, della mappa 32 e ai numeri 192 b - 193 b, 194 b della mappa 36, confinante a nord colla via Prenestina, ad est con la tenuta di Casa Calda e restante porzione della tenuta Quarticciolo, a sud con la restante porzione della tenuta Quarticciolo, ad ovest con la strada di bonifica n. 7.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro, dai Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Statuto del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di Quarticciolo

Scopi del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura, in Agro Romano, zona *C*, Quarticciolo, ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'energia elettrica per impiego agricolo;

d) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua per irrigazione;

e) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua potabile;

f) a tutte le altre opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopra indicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1° l'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata;

2° il Consiglio di Amministrazione;

3° il Collegio dei probiviri

Assemblea generale

Art. 3.

L'assemblea generale degli acquirenti si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per la elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempreché lo esigano gli interessi del Consorzio a giudizio del Consiglio di amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno un terzo dei lottisti. Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà, per ambedue, esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione, però, qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti siano pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre il proprio voto darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare l'unione del Consorzio con altri Consorzi del genere in federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio di amministrazione

—

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 membri eletti dall'assemblea generale, e si rinnova ogni biennio.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può esser fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti

Art. 13

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contribuenti e i pagamenti del segretario cassiere.

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli già eseguiti;

i) provvedere, nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità, a tutti gli affari che possano essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze;

b) di eseguire e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per l'appalto dei lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare l'osservanza dello statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero per l'agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito di idonea cauzione.

Probiviri

—

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda, il Ministero per

l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati, anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà anche a mezzo di ispezioni la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto e regolamento può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 21.

Il Governo, sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, sul conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione della amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 22.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

—

Art. 23.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

—

Art. 25.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina, il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 17 dicembre 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 256, riguardante l'ordinamento del R. esercito - Numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori e carceri preventive.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive, previsto dall'art. 38 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quello risultante dalla seguente tabella:
4 carceri sussidiarie;
4 reclusori succursali;
15 carceri preventive.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro della guerra di stabilire la sede e l'organico di detti stabilimenti militari di pena, e di emanare altresì ogni altra disposizione di carattere interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1919, n. 630;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra.

Le manifestazioni commemorative si svolgeranno dopo compiuta la giornata di lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 272, con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi ed orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573;

Veduta la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Ritenuta l'opportunità di riunire sotto unica direzione, per un più efficace coordinamento, tutti i servizi relativi alla protezione ed alla assistenza degli ex combattenti e delle loro famiglie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, i servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra faranno passaggio al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Le attribuzioni conferite al Ministro dell'interno dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, nonchè dai relativi regolamenti approvati rispettivamente con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, e con decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, nn. 1044 e 1003, 23 febbraio e 6 luglio 1919, nn. 413 e 1395, e dal R. decreto 8 maggio 1921, n. 769, sono demandate al Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Art. 2.

Con successivi Nostri decreti saranno date le norme di esecuzione e tutte le altre che possano occorrere anche per l'ordinamento dei servizi relativi e del personale che vi è addetto attualmente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 275, che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quello dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, di istituzione del Ministero per le terre liberate e quelli di proroga successivi;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1836, contenente norme per la cessazione del servizio di assistenza ai profughi;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del servizio tributario e della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i poteri e le funzioni spettanti al Ministero per le terre liberate per l'assistenza ai profughi in base all'art. 2 del R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, sono trasferiti, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del presente decreto, al Ministero per l'interno.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze disporrà con suo decreto il passaggio dei fondi relativi a tale servizio inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate in quello di previsione per l'esercizio 1922-923 del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GIURIATI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 277, con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni demandate al Consiglio di amministrazione dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per gli uscieri giudiziari, dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 280, concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuto in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'art. 5 della legge di introduzione del regolamento esecutivo austriaco del 27 maggio 1896 B. L. I. numero 78;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4, lettera c) della Ordinanza Ministeriale 28 ottobre 1865 B. L. I. n 110, mantenuto in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione del regolamento esecutivo del 27 maggio 1896 B. L. I. n. 78, non si applica, nei riguardi del territorio del Trentino e della Venezia Giulia, ai mutui contratti prima del 21 aprile 1919 e, rispetto al territorio della Dalmazia annesso all'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, a quelli contratti prima del 20 giugno 1921. E' fatta soltanto eccezione per i casi in cui le condizioni d'asta si trovino già approvate con decisioni passate in cosa giudicata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

ERRATA-CORRIGE

Per errore della copia trasmessaci, nel R. decreto n. 211, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1923, n. 36, è stata indicata la data 17 febbraio 1923, invece di quella del 1° febbraio 1923, portata dal testo originale e come qui si rettifica.

Proroga di poteri:

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re in udienza dell'8 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Chiusa Sclafani (Palermo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Chiusa Sclafani, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e la riorganizzazione dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il precedente decreto in data 21 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Chiusa Sclafani in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chiusa Sclafani è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cavriago (Reggio Emilia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cavriago per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza di ritardare le elezioni comunali, per farle coincidere con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 5 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cavriago, è prorogato di tre mesi;

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pistoia.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Pistoia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza di ritardare le elezioni comunali per farle coincidere con quelle per la ricostituzione del Consiglio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 29 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pistoia, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pistoia è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Rinnovazioni di Deputazioni di Borse.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Roma e della Camera di Commercio e industria di Roma in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 31 gennaio 1923, n. 33;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1923, la Deputazione della Borsa di Roma è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Ceresa comm. Alessandro, delegato governativo.
2. De Angelis comm. Tommaso, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Ghislotti cav. Antonio, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Ferretti comm. Giacomo

5. Garroni comm. Lamberto.
6. Lippi cav. uff. Adolfo.
7. Zarù comm. Giulio;

proposti dalla Camera di commercio di Roma.

Membri supplenti:

1. Lattes gr. uff. Rodrigo.
2. Cavalsassi cav. Giuseppe.
3. Raita rag. comm. Giuseppe;

proposti dalla Camera di commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 febbraio 1923

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Milano e della Camera di commercio e industria di Milano in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 31 gennaio 1923, n. 33;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1923 la Deputazione della Borsa di Milano è costituita come segue

Membri effettivi:

1. Raotorres cav. Gaetano, delegato governativo.
2. Giacomini comm. rag. Antonio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Barbalonga cav. Giuseppe, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Goldschmied cav. Leo.
5. Mazzucchetti cav. Enrico
6. Jarach cav. Emilio.
7. Giani Emilio Angelo;

proposti dalla Camera di commercio di Milano

Membri supplenti:

1. Corti Giacomo.
2. Klein Cominotti Edoardo.
3. Pozzi Giuseppe;

proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione e della Camera di commercio e industria di Firenze in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 31 gennaio 1923, n. 33;

DECRETA:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1923 la Deputazione della Borsa di Firenze è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Carloni comm. Giovanni, delegato governativo.
2. Macciò cav. avv. Biagio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Forti cav. prof. Alfredo.
4. Olivieri comm. rag. Carlo.
5. Gentilomo comm. Guido;

proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

Membri supplenti:

1. Calamai cav. Brunetto.
2. Mannelli cav. Ulderico;

proposti dalla Camera di commercio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 febbraio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli art. 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione di Genova, e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 31 gennaio 1913, n. 33;

DECRETA:

Per tutto l'anno 1923 la Deputazione della Borsa di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Procida cav. Vincenzo, delegato governativo.
2. Pontenier cav. Camillo, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Evangelisti comm. Italo, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Bozano avv. Paolo.
5. Massone comm. Carlo
6. Moresco comm. Bartolomeo Francesco.
7. Ugo Ernesto;

proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Cerutti Giuseppe di Carlo.
2. Galantini Enrico.
3. Rebuffo Enrico;

proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 febbraio 1923.

Il ministro
TEOFILO ROSSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903

Direzione generale leva e truppa

Chiamata alle armi.

1. Questo Ministero determina che col 5 marzo 1923 si inizi la chiamata alle armi dei giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1903, quali nati in quell'anno o capilista, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno pure presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

b) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 1903.

2. Dalla chiamata sono per ora escluse le reclute della classe 1903 residenti all'estero, fatta eccezione per quelle alle quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

Servizio prestato anteriormente alla chiamata.

3. Saranno, a cura dei distretti, lasciati in congedo e muniti del foglio di congedo illimitato mod. 34 per fine di ferma i militari appartenenti per nascita a classi anteriori alla 1903 e abbiano già prestato un servizio della durata di almeno dodici mesi e mezzo, tenuto conto che essi, se si trovassero attualmente alle armi, potrebbero di massima fruire dell'invio in congedo a senso della circolare n. 31 del *giornale militare* c. a. I militari nati anteriormente al 1903 che, prima dell'attuale chiamata, abbiano prestato un servizio di durata inferiore ai 12 mesi e mezzo, saranno congedati a mano a mano che verranno a completare tale periodo di servizio.

Saranno pure, a cura dei distretti, lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato mod. 34 per fine di ferma i militari appartenenti per nascita alla classe 1903 che abbiano già prestato un servizio della durata di almeno 18 mesi, durata dell'attuale ferma normale di leva fissata dal R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923. I militari nati nel 1903 che, prima dell'attuale chiamata, abbiano prestato un servizio di durata inferiore ai 18 mesi, saranno congedati a mano a mano che verranno a completare tale periodo di servizio.

Il computo di cui qui trattasi va applicato alla generalità dei militari che siano stati per qualche tempo alle armi, e quindi agli studenti ritardatari, ai prosciolti dall'arruolamento volontario contratto nei corpi dell'esercito o nei collegi militari o nella R. Guardia di finanza, ecc., a coloro che già appartennero alla R. Guardia per la pubblica sicurezza, e simili.

I militari che prestarono già sei o più mesi di servizio saranno assegnati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del corpo d'armata, quelli cui rimanga da compiere un mese circa, saranno assegnati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del distretto.

4. Per la durata del servizio alle armi dei militari nati anteriormente al 1903 che debbano rispondere alla presente chiamata e che non contino alcun precedente servizio il Ministero riservasi di dare disposizioni.

Reclute che si trovano nelle Colonie.

5. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale dove siano nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle che invece eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea, che le incorporerà nei dipendenti reparti.

Ritardi della chiamata per ragioni sanitarie.

6. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata, che, se per ragioni sanitarie dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informare prontamente il Ministero (Direzione generale leva e truppa), adottando frattanto le misure profilattiche del caso.

Cittadinanza.

7. Si avverte che non è più applicabile il decreto luogotenenziale del 14 luglio 1918 n. 1029 (circolare n. 496 del *giornale militare* 1918) per effetto del quale era limitata alla data della chiamata alle armi della classe di nascita la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

Manifesto.

8. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1 ed i comandi dei distretti militari dovranno provvedere a farlo stampare e pubblicare in tutti i comuni della loro circoscrizione.

Di esso dovrà essere inviato al più presto possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leva e truppa) ed una ai rispettivi prefetti e sottoprefetti, ai comandanti di circolo della R. Guardia di finanza e alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare.

Le copie destinate alla prefettura di Zara ed ai comuni di quel territorio dovranno essere inviate dal distretto militare di Ancona, al quale spetta di provvedere alla stampa del detto manifesto anche per quella giurisdizione.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere bilingue; a tal uopo i distretti interessati potranno eventualmente prendere accordi con le prefetture di Trento e di Trieste.

Il distretto di Trieste dovrà però provvedere anche per l'invio alla prefettura di Zara del numero di copie bilingui necessarie per la pubblicazione nella zona bilingue di quel territorio.

9. In attesa della pubblicazione del manifesto i distretti, come di consueto, indicheranno d'urgenza ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune avvertendoli che è necessario che l'arrivo delle reclute al distretto avvenga, finchè è possibile, coi primi treni del mattino.

Presentazione e trasporti delle reclute.

10. A modificazione di quanto venne fatto nelle precedenti chiamate, per i trasporti delle reclute della classe 1903 non saranno emanati appositi ordini di movimento; i trasporti stessi saranno effettuati a mezzo dei treni ordinari viaggiatori e delle linee postali marittime, e solo eccezionalmente a mezzo di treni appositi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni che saranno all'uopo comunicate ai Comandi di corpo d'armata dall'ufficio trasporti di questo Ministero.

I comandanti dei distretti terranno presente che le operazioni di chiamata e l'invio delle reclute ai corpi dovranno svolgersi complessivamente in un periodo di 35 giorni. Stabiliranno quindi i giorni per la presentazione delle reclute (da indicarsi nello specchio in calce al manifesto) e regoleranno l'affluenza

delle reclute stesse in modo che questa sia ripartita egualmente in tutto il periodo predetto.

Le reclute confermate nella visita medica fisicamente idonee ad incondizionato servizio saranno fatte partire per i corpi possibilmente nello stesso giorno di presentazione e in modo che siano raggruppate le partenze di quelle destinate allo stesso corpo e di quelle che debbono seguire lo stesso itinerario.

Dato il gran numero di drappelli che ogni distretto dovrà far partire e la forza esigua di ognuno di essi, non sarà sempre possibile provvedere all'accompagnamento delle reclute in viaggio con militari appartenenti ai corpi di destinazione.

Questi ultimi quindi potranno limitare, non oltre però alla metà di quello prescritto, il personale da inviarsi all'uopo ai distretti (1) e che, per quanto riguarda i militari di truppa, dovrà appartenere al secondo semestre del 1902. I comandanti di divisione militare comanderanno però temporaneamente presso i distretti dipendenti alcuni ufficiali e alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio, tenendo presenti al riguardo le norme contenute nel paragrafo 18 della circolare n. 239 del *giornale militare* dell'anno 1920.

Questi coadiuveranno il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina e potranno essere anche adibiti dai distretti per l'eventuale accompagnamento delle reclute nei casi in cui i distretti lo riterranno opportuno.

I comandi dei distretti provvederanno quindi alla preparazione dei documenti di viaggio, alla scelta d'una recluta alla quale consegnare eventualmente i detti documenti, all'accompagnamento alla stazione, all'incarrozzamento e alla fornitura dei viveri a secco.

11. Le reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

E' superfluo ricordare che questo periodo di tempo non va computato nella ferma.

Tale concessione sarà annotata sulla matricola del militare.

12. Potranno inoltre essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1904 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia, semprequando le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

---

(1) Tale limitazione non si applica ai corpi che debbono ricevere reclute delle nuove provincie di nazionalità slava o tedesca, i quali anzi comanderanno un maggior numero di militari che siano in grado di fare da interpreti.

Ritardi della chiamata.

13. Possono essere ammesse a ritardare il servizio sino al termine degli studi e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età, alle condizioni previste dalla legge, le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti annoverati al n. 4 del manifesto annesso alla presente circolare.

In via eccezionale il Ministero consente che gli studenti ritardatari, i quali non abbiano provato entro il termine prescritto dalla circolare 519 del *giornale militare* del 1922 di aver titolo per continuare il ritardo del servizio, possano ancora produrre i documenti comprovanti il titolo stesso, non oltre però il giorno in cui dovrebbero presentarsi al distretto.

Per gli studenti in Università od Istituti esteri il riconoscimento della eventuale [illegible] alle Università ed Istituti di cui sopra e la [illegible] al ritardo del servizio spetta esclusivamente al Ministero, cui debbono essere rivolte le domande coi documenti prescritti (circolare n. 189 del *giornale militare* 1921).

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato d'iscrizione all'anno accademico volgente (1922-1923).

14. Per gli studenti dell'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate nell'anno scolastico 1922-923 o per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, si osserveranno le disposizioni delle circolari 9 e 73 del *giornale militare* 1922. Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti della concessione di ritardo sono quelli annoverati nel n. 5 del manifesto annesso alla presente circolare.

Per gli studenti in istituti stranieri il riconoscimento della eventuale assimilazione alle scuole medie di grado superiore del Regno e la conseguente ammissione al ritardo del servizio spetta esclusivamente al Ministero.

15. Coloro che non possiedono il prescritto requisito del tiro a segno potranno ugualmente essere ammessi al ritardo purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino a seguire le lezioni *conseguendo la idoneità* (paragrafo 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento) entro il primo anno dell'ottenuto ritardo, sotto pena di essere privati in avvenire della concessione.

Dall'obbligo di tale requisito sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie, in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

16. Potranno altresì (art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento) fruire del ritardo gli allievi missionari degli Istituti indicati in apposito elenco che verrà tempestivamente pubblicato in sostituzione di quello annesso alla circolare a stampa del 18 gennaio 1922, n. 45112.

Rinvio alla chiamata della classe successiva.

17. Si richiamano le raccomandazioni fatte nel n. 20 della circolare 645 del 1921 e che hanno lo scopo di evitare abusi nell'applicazione della facoltà di cui all'articolo 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di rinviare alla chiamata della classe successiva i militari indispensabili al governo di aziende o stabilimenti ai quali attendano per conto proprio o della propria famiglia.

Si conferma che il Ministero affida ai Comandanti dei distretti l'incarico di decidere inappellabilmente sulle domande, e che li riterrà personalmente responsabili di ogni ingiustificata larghezza nelle concessioni. Potranno soltanto seguirsi criteri meno restrittivi per le reclute che ottennero il rinvio in occasione della chiamata alle armi del secondo semestre del 1902, e che facciano ora domanda di un nuovo rinvio ai termini dell'art. 10 del decreto citato, tenuto conto del breve tempo trascorso dalla prima concessione alla chiamata attuale.

Si confermano anche tutte le disposizioni di cui alla predetta circolare circa la presentazione delle domande (in carta bollata da lire una), rammentando che per le reclute addette ed aziende agricole il certificato attestante la loro indispensabilità all'azienda dovrà essere rilasciato, anzichè dal sindaco, dal direttore della cattedra ambulante d'agricoltura; che non devono aver corso le domande sprovviste di qualcuno dei documenti o presentate dopo la partenza delle reclute per i corpi e che, infine, sulle domande regolari il competente comando dei CC. RR. retto da ufficiale dovrà su richiesta dei distretti dichiarare formalmente se, a suo giudizio, sia provato che l'attività dell'azienda o dello stabilimento [illegible] senza l'opera personale ed [illegible].

Per le reclute delle nuove provincie il certificato compro-

vante l'indispensabilità ad azienda agricola dovrà essere rilasciato dalle singole prefetture e sottoprefetture.

I distretti potranno in attesa della decisione lasciare le reclute in congedo provvisorio.

Rinvio in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi.

18. Restano ferme le disposizioni di cui ai nn. 17, 18 e 19 della circolare n. 645 del 1921 circa il rinvio in congedo provvisorio delle reclute che abbiano alle armi un fratello *per fatto di leva*, nel R. Esercito o nella R. Marina.

Si tenga presente che anche il militare, il quale abbia ritardato la prestazione del servizio in applicazione dell'art. 103 della legge sul reclutamento, tramanda titolo al rinvio in congedo provvisorio per tutto il tempo in cui si trova alle armi per compiere gli obblighi normali di servizio, quando anche la sua classe sia già stata congedata.

I comandi di distretto avranno cura di fare avvertire le reclute che si presentano alle armi, come della facoltà del rinvio in congedo provvisorio non può farsi uso dopo la loro incorporazione; e che pertanto le relative domande non saranno accettate se presentate dopo la partenza delle reclute per i corpi.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

19. I militari che hanno obbligo di rispondere, alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nell'estate del corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla seconda classe liceale o alla terza classe di R. istituto tecnico o commerciale, o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore, giusta le norme contenute nel n. 7 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 266 del *giornale militare* del 1922.

Detti aspiranti dovranno inoltre produrre *d'urgenza* gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Appena ricevute tali domande i comandi di distretto richiederanno d'urgenza al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata che, a senso del paragrafo 333 della cennata Istruzione, decideranno circa l'ammissibilità degli aspiranti.

Tale decisione sarà presa *d'urgenza*, affinchè coloro che siano giudicati non ammissibili possano essere precettati alle armi dopo trascorso un mese dalla data in cui avrebbero dovuto presentarsi, avvertendo, che il tempo trascorso in congedo provvisorio da tale data non è computato nella ferma che tali militari devono compiere alle armi.

Carabinieri reali e R. Guardia di Finanza.

20. Le domande d'ammissione nei Carabinieri Reali e nella R. guardia di finanza potranno farsi dalle reclute o prima della loro presentazione o durante la loro permanenza ai distretti; non dopo giunte ai corpi.

21. Le reclute possono aspirare, all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali sia come carabinieri effettivi con la ferma di tre anni, sia come carabinieri ausiliari con la ferma di due anni.

Per queste reclute si richiama l'osservanza dei numeri 26 e 28 della circolare 645 del 1921, restando peraltro modificati i termini ivi stabiliti nel senso che essi, anzichè decorrere dal giorno dell'inizio della chiamata, dovranno decorrere dal giorno della presentazione delle reclute di cui si tratta.

22. Se presso qualche distretto le domande di ammissione nei carabinieri fossero così numerose da compromettere il reclutamento dei corpi del R. esercito predisposto con le tabelle, i comandi ne avvertiranno telegraficamente il Ministero, per le sue eventuali determinazioni.

23. Date le condizioni del contingente della R. Guardia di finanza, non può essere accordata alle reclute della classe 1903 la facoltà di optare per l'ammissione nel Corpo predetto, o di chiedere di farvi passaggio quando abbiano già raggiunto i corpi di destinazione.

R. Corpo delle truppe coloniali della Libia.

24. Circa le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, i distretti seguiranno le norme di cui al n. 29 della circolare 645 del 1921, avvertendo inoltre che, dopo presa nota degli aspiranti a tale ammissione e nel giorno in cui avranno termine le partenze delle reclute per i corpi, dovranno indicare telegraficamente il numero dei predetti aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo, trattenendoli a sua disposizione.

Accertamenti sanitari e dispensa dal compiere la ferma.

25. Al loro giungere ai distretti le reclute saranno sottoposte a visita medica nei riguardi della loro idoneità al servizio militare.

Gli accertamenti sanitari dovranno eseguirsi in base ai criteri stabiliti dai due nuovi elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvati con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24.

I comandanti dei distretti prenderanno coi direttori di sanità di corpo d'armata gli opportuni accordi sul numero degli ufficiali medici occorrenti per espletare in modo agevole e scrupoloso la visita delle reclute chiamate alle armi, tenendo conto del numero delle reclute che dovranno presentarsi giornalmente.

26. Dovranno essere dispensate dal compiere la ferma le reclute che risulteranno trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* sopra ricordato.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di quegli inscritti che furono destinati ai servizi sedentari in base al precedente elenco infermità di cui al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, ovvero in base all'art. 5 lett. *a*) del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. Per coloro che in base all'esito dell'osservazione subita in un ospedale militare furono arruolati come idonei ai servizi sedentari a mente degli articoli 1, 2, 3, 6, 11, 14, 17 e 19 dell'allegato *B* elenco infermità di cui al sopracitato decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, i comandi dei distretti, dopo aver fatto verificare le dichiarazioni dei direttori degli ospedali dagli ufficiali medici, emaneranno il provvedimento di dispensa dal compiere la ferma;

2. Per coloro invece che furono arruolati ed assegnati ai servizi sedentari in base agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16, allegato *B*, elenco infermità di cui al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, gli ufficiali medici compileranno il mod. 41 di proposta a rassegna per rivedibilità o inabilità, secondo il caso, tenendo per base le dichiarazioni che i direttori di ospedali rilasciarono a suo tempo ed attenendosi ai criteri del

nuovo elenco-infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare, di cui al R. decreto del 14 gennaio 1923 n. 24.

Le proposte a rassegna saranno compilate, in questi casi, senza inviare gli individui in osservazione, anche se questa fosse prescritta, essendo stata già precedentemente constatata l'infermità in ospedale militare in sede di assegnazione ai servizi sedentari;

3. Per coloro, infine, che furono arruolati ed assegnati ai servizi sedentari in base all'art. 5 lett. *a*) del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920 (circ. 250 *giornale militare* 1920), gli ufficiali medici dovranno eseguire la visita ex-novo e con criteri dettati dal nuovo elenco infermità di cui al R. decreto n. 24 del 14 gennaio 1923, avendo presente che per l'art. 58 della legge sul reclutamento, i giovani che, trascorso il periodo della rivedibilità, non siano riconosciuti neppure pei servizi sedentari in base al nuovo elenco B debbono essere riformati.

27. Ad evitare spostamenti di militari, i comandi dei distretti, specialmente quelli che trovansi per la loro ubicazione assai lontani dagli stabilimenti sanitari militari, potranno prendere accordi con i direttori di sanità di corpo d'armata, perchè le rassegne possano essere eseguite presso i distretti stessi, da due ufficiali medici all'uopo designati.

28. Saranno pure dispensate dal compiere la ferma le reclute che risulteranno, dalla visita presso il distretto, di statura non superiore a m. 1.54.

Queste però potranno essere chiamate alle armi, tutte o in parte, per completare il contingente, qualora il contengente che verrà alle armi fosse inferiore a quello previsto; e pertanto i distretti dovranno tener nota di queste reclute, in modo che la eventuale loro chiamata possa farsi sollecitamente.

Norme per l'assegnazione ai corpi.

29. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai distretti, per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

I distretti nel fare le assegnazioni procureranno di assecondare nei limiti del possibile le aspirazioni delle reclute.

Appena ricevute le tabelle avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

Restano invariate le norme per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto anzichè al proprio di leva. In proposito vedasi il n. 31 della circolare 645 del 1921. Ad evitare inconvenienti presso i distretti di presentazione, i distretti che riceveranno le segnalazioni dovranno comunicare telegraficamente a quelli di presentazione l'assegnazione da darsi alle reclute di cui trattasi.

Tenuto presente il n. 23 della circolare stessa i distretti rammentino che base delle assegnazioni dev'essere il criterio di impiegare nelle varie armi e specialità le reclute a seconda della loro professione.

Le eventuali deficienze che si riscontrassero nel contingente assegnabile in confronto a quello preventivato dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità di servizio.

Se, invece, si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, e artiglieria da campagna, in soprannumero alle quote fissate.

30. Le reclute riconosciute dalla Federazione ginnastica o da una delle grandi Federazioni sportive nazionali campioni di qualche ramo sportivo (ciclismo, podismo, nuoto, pugilato, ecc.) dovranno essere assegnate ed avviate alla Scuola centrale di educazione fisica in Roma, alla quale si farà di esse speciale segnalazione.

Reclute con istruzione premilitare.

31. E' concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1922 dovranno contenere la dichiarazione di conferma (di cui alla notificazione n. 3 del 1920) apposta nell'anno 1922 e 1923.

Le dette reclute inizieranno la ferma il 5 giugno 1923 e compiranno alle armi un periodo di servizio di 15 mesi.

Esse dovranno però presentarsi egualmente al distretto nei giorni indicati nel manifesto allegato alla presente circolare per la visita e per l'assegnazione.

32. Imprescindibili necessità organiche rendono necessario che nella presente chiamata non sia ammessa, da parte delle reclute istruite premilitarmente, la designazione dell'arma e del corpo a cui esse preferirebbero essere assegnate, salvo quanto è disposto dal precedente n. 29, secondo alinea.

In ciascun distretto le reclute di cui al numero precedente, saranno ripartite proporzionalmente alle aliquote di reclute che i distretti stessi debbono fornire alle varie armi, corpi, e servizi dell'esercito, in base alla tabella di assegnazione, a seconda dei loro requisiti fisici, professionali e morali.

Si avverte in proposito che quelle di tali reclute da assegnare alla cavalleria, artiglieria da campagna od a cavallo, dovranno superare una prova d'equitazione e di conoscenza pratica del cavallo.

33. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un collegio militare, oltre al computo del servizio, di cui al precedente n. 3, pel tempo trascorso dopo aver contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

Il computo predetto deve quindi essere effettuato su una durata di servizio alle armi di 15 mesi, anzichè di 18.

34. Effettuata la visita e l'assegnazione i distretti rinvieranno in congedo illimitato provvisorio le reclute di cui si tratta, coll'obbligo di presentarsi alle armi alla data suindicata, e inscriveranno sulla loro matricola la seguente variazione:

« Tale nel (deposito . . . . . Direzione, ecc. . . . .)
(o battaglione, ecc.) li . . . . .

Rinviato in congedo provvisorio, coll'obbligo di ripresentarsi alle armi il 5 giugno 1923, perchè munito della dichiarazione d'idoneità nella istruzione premilitare (ovvero per aver appartenuto per . . . anni al collegio militare di . . . . .) (circ. 72 *G. M.* 1923) li . . . . ».

N. B. Si avverte che le facilitazioni previste nei nn. 31 e 33 non sono applicabili alle reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento.

Reclute appartenenti alle nuove provincie.

35. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenze di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc., dei reggimenti o battaglioni, ecc., cui saranno assegnate.

Gli elementi che siano in grado di fare da interpreti di tedesco o di slavo, dovranno essere distribuiti dai comandi fra i drappelli di reclute tedesche e slave che essi devono avviare ai corpi in proporzione della aliquota di reclute spettante a ciascun corpo.

Granatieri.

36. Ai granatieri saranno assegnate le reclute, aventi la statura di almeno m. 1,75, fino al limite della quota stabilita per ogni distretto.

Fanteria di linea.

37. A ciascuno dei reggimenti di fanteria 33, 34, 61 e 62 saranno assegnate 250 reclute in più della quota stabilita, che dovranno essere istruite e tenute poscia a disposizione di questo Ministero per eventuali ulteriori destinazioni.

Bersaglieri.

38. Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere aitanti, ampie di petto, gagliarde e resistenti alla corsa o abili nel ciclismo. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Alpini.

39. Le reclute da assegnarsi agli alpini devono essere prescelte fra quelle dei mandamenti montani o da considerarsi montani.

In caso di necessità, al fine di dare al completo le quote stabilite, i distretti potranno ricorrere ai mandamenti di collina o pedemontani che sono già stati loro notificati pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Cavalleria.

40. Nel fare le destinazioni a tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) alle reclute che abbiano pratica di cavalcare;

b) alle reclute che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) alle reclute che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Le reclute da destinarsi ai reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria dovranno essere inoltre prescelte fra quelle più alte di statura. Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1,65.

Si dovrà infine evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pure avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati, affinchè, ad istruzione cominciata, non debba farsi luogo al loro eventuale trasferimento in reparti speciali.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato saranno assegnate 50 reclute in più della quota stabilita per la squadriglia autoblindo delle quali 15 automobilisti che verranno, per cura del reggimento stesso, inviati all'autocentro di Trieste per l'istruzione.

Palafrenieri.

41. Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri di nuova istituzione dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per i preesistenti reparti palafrenieri.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo saranno assegnati 15 automobilisti per la squadriglia autoblinde di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola stessa, avviati all'autocento di Torino per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

Artiglieria.

42. a) Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da campagna (esclusi i gruppi someggiati) dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

b) Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle degli stessi mandamenti montani e quasi montani indicati per gli alpini.

In caso di necessità, al fine di dare al completo le quote stabilite, i distretti possono ricorrere ai mandamenti di collina o pedemontani, che sono già stati loro notificati dai comandi di corpo d'armata.

Tali reclute devono avere statura non inferiore a m. 1,72 ed essere dotate di notevole robustezza.

Le quote di detta specialità debbono essere date al completo, e perciò, qualora i distretti incontrassero difficoltà nel fornire tali quote, sono autorizzati a transigere sul limite di statura, non sulla robustezza, scendendo, ove occorra, fino a m. 1,68.

c) Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti d'artiglieria da campagna debbono avere requisiti analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Esse saranno prescelte preferibilmente fra quelle dei distretti montani, pedemontani e di collina (sempre dopochè sieno state fornite le reclute agli alpini ed artiglieria da montagna): *dovranno essere assegnate ed avviate direttamente a tali gruppi.*

d) Le reclute da assegnarsi al reggimento d'artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria, se destinate ai gruppi a cavallo, i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autotrainati.

e) Le reclute da assegnarsi alle specialità d'artiglieria pesante campale, pesante e da costa, controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Le quote di automobilisti per dette specialità debbono essere date al completo.

f) In media, per tutte le specialità d'artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 % delle quote d'assegnazione.

Artificieri.

43. I distretti di reclutamento per l'artiglieria pesante, da costa, per zappatori ed i minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

Zappatori-minatori.

44. Agli zappatori-minatori dovranno essere preferibilmente assegnate le reclute di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti e disegnatori, aggiustatori, meccanici, fabbri, teleferisti.

Telegrafisti, fotoelettricisti, radiotelegrafisti.

45. Ai telegrafisti e fotoelettricisti, ed ai radio-telegrafisti del genio i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni:

a) reclute di professione telegrafisti, radio-telegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi), le quali appartengono ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo titolo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti; impiegati di amministrazioni pubbliche o private; commessi, ecc., che diano affidamento di diventare buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso;

c) reclute pratiche di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc.; meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nello assegnazioni ai radiotelegrafisti si dia l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere a orecchio e a corrente di zona.

I radiomotoristi dovranno possedere almeno la licenza elementare ed avere esercitato la professione di meccanico od affine e comprovare di possedere cognizioni di motori in genere ed in modo particolare di quelli a scoppio, ad olio pesante.

Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle Scuole industriali e di Arti e mestieri.

Le assegnazioni saranno fatte indistintamente da tutti i distretti.

Si rammenta che da questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Reclute per colombaie militari.

46. Tutti i militari che presentandosi ai distretti si dichiarino colombicultori o dilettanti dello sport colombofilo e producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi tale loro qualità ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno esser assegnati al battaglione del genio telegrafisti reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

Pontieri e lagunari del genio.

47. Ai pontieri del genio dovranno essere assegnate reclute manifestamente robuste, con statura non inferiore a m. 1,66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinari, pescatori, gondolieri,, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali, muratori, falegnami, e in minima parte contadini.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaiuoli, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

48. Tutti i distretti segnaleranno telegraficamente al comando ferrovieri del genio e terranno a disposizione di esso le reclute di professione cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accudienti, sotto capi applicati e telegrafisti, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi, freni e manovre e operai di officine i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e secondarie.

Le segnalazioni al predetto reggimento dovranno essere numeriche e non nominative. In mancanza di tali elementi, i distretti segnaleranno al comando del predetto reggimento le reclute le quali si trovino in possesso dei requisiti, che saranno indicati dal comando del reggimento medesimo.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio, fatta la scelta indicherà a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate al suddetto reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo la loro attitudine.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che, quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio, taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Dall'assegnazione a questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

NB. - Si rammenta che in seguito al nuovo ordinamento del genio, le reclute assegnate agli zappatori-minatori, ai telegrafisti, ai fotoelettricisti, e i colombofili affluiscono cumulativamente ai vari raggruppamenti del genio di corpo d'armata, essendo questi formati di tali specialità. I radiotelegrafisti, i pontieri, i lagunari, i ferrovieri affluiscono rispettivamente al reggimento radiotelegrafisti, al reggimento pontieri, al reparto lagunari, al reggimento ferrovieri, com'é indicato nelle rispettive tabelle di assegnazione.

Automobilisti.

49. Le reclute da assegnarsi agli automobilisti dovranno essere scelte tra quelle che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili.

Inoltre dovranno assegnarvisi quelle che con ducumenti comprovino d'aver servito in qualità di operai presso officine e stabilimenti automobilistici.

Ove non si riesca a copmletare le quote coi predetti elementi, potranno essere assegnate agli automobilisti reclute pratiche di autoveicoli ed operai in genere.

Si raccomanda, ad ogni modo, ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Vanno escluse da questa specialità le reclute di cattivi precedenti.

Aeronautica.

50. a) *Allievi piloti.* — Devono essere scelti fra le reclute che vi aspirano volontariamente e all'uopo ciascun distretto dovrà interpellare « tutte » le reclute che ad esso affluiscono.

Occorre però che la designazione sia fatta con discernimento, escludendo ad esempio, le reclute che, pur desiderando essere ascritte fra gli allievi piloti, risultino analfabete e di evidente insufficienza intellettuale o fisica. Dovranno invece essere incoraggiati in modo particolare a chiedere l'ammissione al pilotaggio gli elementi che si presentino presumibilmente meglio idonei per intelligenza, coltura e fisico.

Poichè non è possibile precisare l'aliquota di allievi piloti che ciascun distretto dovrà fornire, trattandosi di elementi volontari, è necessario che i distretti accettino in numero illimitato gil aspiranti al pilotaggio. Però ove si verificasse che, per il rilevante numero di tali aspiranti, qualche distretto si trovasse in condizioni di non poter fornire le dovute aliquote ad altre armi ne sarà riferito subito al Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa) per le decisioni del caso.

Le reclute aspiranti al pilotaggio saranno tenute a disposizione del *Comando Superiore di Aeronautica* (Roma) al quale saranno segnalate numericamente a mezzo di biglietto urgente di servizio.

Il comando superiore di aeronautica darà ai distretti le disposizioni per l'affluenza successiva di tali reclute al Gabinetto psicofisiologico, per gli accertamenti sanitari.

b) *Motoristi.* — Devono possedere almeno la licenza elementare e avere possibilmente esercitato la professione di meccanico o affine o comprovare di possedere cognizioni di motori a scoppio o ad olio pesante. Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle *Scuole industriali* o di *Arti e Mestieri.*

c) *Montatori.* — Si ritiene opportuno siano tratti dai meccanici in genere, tappezzieri, falegnami, ebanisti ed affini.

d) *Servizi speciali vari.* — Si è raggruppato sotto tale dicitura tutto il personale occorrente per le varie cariche speciali comuni a tutte le armi, come: scritturali, dattilografi, telefonisti, aiutanti di sanità, ecc., tutto il personale che è necessario sia scelto fra le reclute che sappiano leggere e scrivere. Particolare attenzione è da rivolgere al fatto che fra il personale compreso sotto tale dicitura è necessario includere il 20 % all'incirca di infermieri: personale, questo, indispensabile all'arma aeronautica in considerazione del numero dei campi dipendenti e dell'isolamento e distanza di essi dai centri abitati.

e) *Reclute destinate alla direzione servizi armamento aeronautico.* — Le reclute destinate alla Direzione servizi armamento aeronautico anzichè transitare per il deposito interessato saranno fatte affluire direttamente a Furbara. Sarà peraltro cura del Co-

mando superiore di aeronautica disporrà che il deposito aerostieri dirigibilisti provveda per la loro vestizione e immatricolazione a Eurbera.

f) Ad evitare sostituzioni dopo avvenuta l'incorporazione, si ricorda che dal contingente da assegnare all'arma aeronautica vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

A tal uopo, per tutte le reclute assegnate all'aeronautica, il comando di ciascun distretto dovrà essere già in possesso delle informazioni riservate e del certificato di casellario, in modo da avere sicurezza che le reclute stesse siano incensurate.

g) Qualora i distretti non abbiano la possibilità di fornire il numero indicato per ogni singola specialità o carica aeronautica, i posti mancanti dovranno essere completati con altrettante reclute comuni, in modo da evitare che il contingente totale assegnato all'aeronautica venga sensibilmente ridotto, come già è avvenuto in chiamate precedenti. Così, ad esempio, un distretto che dovrebbe fornire: 4 motoristi, 3 montatori, 2 elettricisti, 1 tornitore, 10 uomini di manovra e governo (totale 20) e che abbia invece potuto fornire soltanto: 2 motoristi, 1 montatore, 1 tornitore (totale 4) sarà tenuto ad assegnare 16 uomini di manovra e governo, anzichè 10, al fine di garantire il totale di 20 reclute.

Sanità.

51. Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati, dovranno essere assegnate di preferenza le reclute che vi acconsentano.

I distretti assegneranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina e chirurgia, farmacia, chimica pura e bromatologica chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Assegneranno inoltre, fino al completamento della quota, commessi di farmacia, studenti in genere, impiegati e simili.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che possibilmente non siano illetterati.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche cuoco, qualche barbiere e qualche arruotino di fino.

Sussistenza.

52. Alle compagnie di sussitenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti o buoni requisiti fisici e morali.

Si raccomanda in modo speciale che le reclute che vengono assegnate in qualità di fornai o panettieri siano veri e propri fornai e panettieri e non coloro che si qualificano per tali senza aver esercitato il mestiere prima dell'arruolamento. Sorgendo dubbio sulla capacità professionale delle reclute esse potranno essere sottoposte ad apposito esperimento.

Gli uomini da assegnarsi alla sussitenza per il servizio generale debbono essere possibilmente pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Scuole.

53. Dovranno avere i requisiti prescritti per la fanteria le reclute da assegnarsi alle scuole di Modena, di Parma, alla scuola centrale di fanteria, alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di Cagliari.

Le reclute da assegnarsi a tutte le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di corpo d'armata (esclusa quella di Cagliari) dovranno avere, per metà, i requisiti per la fanteria; l'altra metà dovrà avere i requisiti per l'artiglieria (specialità non montate).

Le reclute da assegnarsi alla scuola centrale d'artiglieria dovranno avere i requisiti prescritti per l'artiglieria (varie specialità), i requisiti per il genio quelle da assegnarsi alla scuola centrale del genio.

Le reclute da assegnarsi all'Accademia di Torino ed alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio dovranno avere, per metà, i requisiti per l'artiglieria; l'altra metà i requisiti per il genio.

Distretti.

54. Le reclute da assegnarsi ai reparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici per la fanteria.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni d'ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella d'assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Casale, Pavia, Voghera, Ferrara, Modena, Forlì, Savona, Spezia, Parma, Reggio Emilia, Massa, Lucca e Pistoia sarà fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno. Dette reclute convenientemente istruite assieme alle altre dovranno rimanere a completa disposizione di questo Ministero per la costituzione del personale addetto a tutti gli uffici dell'amministrazione centrale.

Operai.

55. Le reclute che aspirino all'assegnazione ad un corpo in qualità di operai, dovranno, come è raccomandato nel n. 52 della circolare 645 del 1921, presentare al Distretto un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato per la constatazione della loro abilità professionale.

Si richiama per le altre disposizioni in materia, l'osservanza del numero 52 ora citato.

Reclute mancanti alla chiamata per malattia.

56. Circa le reclute mancanti alla chiamata per malattia, dovranno integralmente osservarsi anche nella presente chiamata le disposizioni di cui al n. 55 della circolare 645 del 1921.

Disertori che si presentano.

57. Si richiamano le direttive di cui al n. 56 della circolare 645 del 1921, circa le reclute imputate di diserzione che si presentino ai distretti: e cioè che esse debbono essere assegnate effettive ad uno dei corpi reclutati dal rispettivo distretto di leva, ma avviate in aggregazione a corpi stanziati possibilmente nella sede del Tribunale che dovrà giudicarle, o in località vicine.

A giudizio ultimato i corpi d'aggregazione (cui spetta provvedere alla vestizione, equipaggiamento ed istruzione di questi militari) avvieranno senz'altro gli assolti ai corpi d'assegnazione. I condannati vi saranno avviati dopo l'espiazione della pena.

Disposizioni matricolari.

58. Rimangono invariate e debbono essere applicate anche alla presente chiamata tutte le disposizioni matricolari di cui ai numeri 58, 59, 60, 61 e 62 della circolare 645 del 1921.

I distretti cureranno che nella matricola dei militari i quali ai sensi dei precedenti nn. 26 e 28 saranno dispensati dal compiere la ferma sia inscritta la variazione:

« Dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 6 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (circolare n. 72 G. M. 1923) ».

Per coloro che già assegnati ai servizi sedentari, sono sottoposti a rassegna e mandati rivedibili o riformati, i distretti inscriveranno a matricola le consuete variazioni che attestino della rivedibilità o della riforma.

Le variazioni di cui sopra dovranno seguire quella di « chiamato alle armi e giunto ».

Contrassegni personali.

59. Si raccomanda, sia ai distretti, sia ai corpi, l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Fogli di riconoscimento.

60. Il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, dovrà essere conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

61. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in maniera da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa di far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 864 — Data della ricevuta: 25 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Barabino Fortunata Vittoria fu Emanuele — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1314 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 575 — Data della ricevuta: 11 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Larghi Emilio fu Pietro — Titoli del debito pubblico: n. 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 3,98 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1875.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 17 febbraio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO

La Compagnia di assicurazioni « Comptoir maritime », con sede in Parigi e rappresentanza nel Regno, in Napoli, Calata S. Marco, n. 13, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, asserendo di avere estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da contratti di assicurazione stipulati nel Regno.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private), non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 20 febbraio 1923.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

***

RETTIFICA

Nello specchietto del corso medio dei cambi del giorno 20 corrente mese, la quotazione di Borsa per Londra va rettificata nella cifra di *97,89*, anzichè *96,90*, come, per errore materiale di trascrizione del « Bollettino » trasmessoci, venne stampato.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Chieti	Chieti	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 14
Mussumeli	Caltanissetta	1	Mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Frosinone	Frosinone	1	Domenica e martedì dalle ore 7 alle 8 e dalle ore 15 alle 16
San Fratello	Patti	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 16
Sale	Alessandria	1	Martedì dalle ore 9 alle 17
Bergamo	Bergamo	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 16
Cortona	Arezzo	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Montecatini Val di Cecina	Pisa	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Palo del Colle	Bari	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 dal 1° aprile al 30 settembre, domenica dalle ore 9 alle 12
Acquapendente	Viterbo	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 dal 21 giugno al 22 settembre e dalle ore 10 alle 18 dal 23 settembre al 20 giugno
Casalmaggiore	Cremona	1	Giovedì e sabato dalle ore 10 alle 14
Termini Imerese	Termini Imerese	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, domenica dalle ore 9 alle 12
Varese	Como	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 16

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante é inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

INSERZIONI

Società anonima

Agenzia Italiana di pubblicità

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Gli azionisti sono invitati in assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 15, in una sala della Banca nazionale di credito, sede di Milano, via Tommaso Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per la gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Discussione e delibere relative ai precedenti oggetti.
5. Completamento del Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Emolumento ai signori sindaci per l'esercizio 1922.
8. Comunicazioni eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni relative alle risultanze del bilancio 1922.
2. Aumento di capitale sociale.
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale di Milano oppure presso le sedi di Milano e Roma del Banco di Roma non oltre il giorno 4 marzo 1923.

Milano, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7982 — A pagamento.

Società anonima "Santo Dasso e Figli"

Capitale interamente versato L. 1.500.000

SEDE LEGALE IN GENOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 di marzo p. v., alle ore 15, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 22, alla stessa ora, sempre presso la sede della Società in Genova, via XX Settembre 30/6, e col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
4. Varie.

Il deposito delle azioni, per l'intervento all'assemblea, dovrà essere fatto presso la sede della Società cinque giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione.

7981 — A pagamento.

Società esercizi automobili Venezia Giulia

Anonima

Capitale Lire 1.000.000 - interamente versato

SEDE IN TRIESTE

Il giorno 8 marzo 1923, alle ore 16 avrà luogo nei locali della sede sociale in via Fabio Severo n. 34 l'assemblea generale ordinaria, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio e sua approvazione.
4. Ratifica della nomina di un consigliere d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
6. Comunicazioni varie.

Qualora l'assemblea in prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale si intenderà indetta in seconda convocazione alle 16,30 dello stesso giorno.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositare i propri titoli al più tardi 5 giorni prima dell'assemblea presso la Cassa della Società, oppure presso il Credito italiano di Trieste o di Milano o presso la Banca commerciale triestina.

Il Consiglio d'amministrazione

8008 — A pagamento.

"C. I. S."

Società anonima

COMPAGNIA ITALIANA SEGNALI

Capitale L. 2.000.000 interamente versato

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 15 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede della « CIS » in Milano, via Giacomo Leopardi n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Completamento del Consiglio d'amministrazione.
2. Comunicazioni e deliberazioni eventuali.

Qualora l'assemblea come sopra indetta dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono invitati in seconda convocazione per il successivo giorno 16 marzo, alle ore 15, nella stessa sede della « CIS ».

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea dovrà farsi non più tardi del giorno 10 marzo 1923 e nel caso di seconda convocazione entro il successivo giorno 11 stesso mese presso il Credito italiano - sede di Milano.

Milano, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8009 — A pagamento.

Banca Popolare Cooperativa Laziale

ROMA - Corso Umberto n. 400

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione il 3 marzo 1923, alle ore 12, nella sede al corso Umberto n. 400, ed in seconda convocazione il 7 marzo nell'ora e luogo suddetto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Elezione di due consiglieri e dei sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione.

8010 — A pagamento.

"NURRA"

Società Anonima di Miniere

Capitale L. 900.000 emesso e versato

Sede in Roma

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione per il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Roma via Tomacelli n. 126, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.

3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il giorno 3 marzo 1923 in Roma presso la Cassa sociale via Tomacelli n. 126.

Potranno altresì intervenire all'assemblea i portatori di azioni nominative che risultino iscritti sul libro dei soci al 3 marzo 1923

Roma, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8011 — A pagamento.

Convocazione dell'assemblea generale

della Società dei telefoni Umbro-Tirrena

E' convocata l'assemblea generale degli azionisti per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione, in Viterbo, nella sede sociale in piazza del Plebiscito, per ivi discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale e finanziaria dell'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio.
3. Medaglia di presenza agli amministratori ed assegno ai sindaci.
4. Nomina dei sindaci e degli arbitri.
5. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'adunanza gli azionisti dovranno depositare i titoli delle loro azioni in Viterbo, presso la sede sociale, ed in Orvieto, presso la spett. Cassa di risparmio.

Il Consiglio d'amministrazione.

8012 — A pagamento.

Società anonima Trasporti

ORVIETO

Capitale sociale L. 217.500

I soci sono invitati all'assemblea generale ordinaria che si terrà nei locali della Società il giorno 11 marzo 1923, alle ore 14 in prima convocazione. ed occorrendo, alle ore 15, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Surrogazione di due amministratori.
4. Nomina dei sindaci.
5. Emolumento ai sindaci.
6. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti depositeranno i certificati delle azioni presso la sede della società non più tardi del giorno precedente all'assemblea.

Orvieto, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8013 — A pagamento.

Società fornaci di Pasiano già Società veneta

Anonima per azioni

con sede in Pordenone

Capitale sociale L. 1.460.000 interamente versato

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria

A mente degli articoli 11, 12, 13, 17 dello statuto sociale i signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 17 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Pordenone in via Vittorio Emanuele, n. 40, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione
Relazione dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
Emolumento ai sindaci per il 1922.
Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1922.
Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione scadenti per anzianità.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le azioni, non più tardi del giorno 12 marzo 1923, presso il Banco A. Ellero e C. in Pordenone, la Banca cooperativa udinese in Udine, il Banco Abramo Colombo e C. in Milano.

Occorrendo una seconda convocazione, questa rimane indetta per il giorno 24 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Scadono di carica i consiglieri cav. Giovanni Centazzo, on. Attilio Chiaradia, on. comm. Ottavio Frora, cav. prof. Giuseppe Recini, e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'amministrazione.

8014 — A pagamento.

Società anonima italiana

R. U. B. A. G. (S. A. I. R.)

In liquidazione

MILANO

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti di questa Società sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che avrà luogo il giorno 28 marzo 1923, alle ore 14 nella sala del Collegio dei ragionieri in Milano, via Armorari, n. 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale assemblea precedente.
2. Presentazione del bilancio 31 dicembre 1922 e relazione dei liquidatori sulla gestione da essi tenuta nell'esercizio 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale in sostituzione dei signori Labadini rag. Luigi, Bonelli cav. Guido, Carminati cav. Angelo, sindaci effettivi e dei signori Henry Roale e cav. Ambrogio Masciadri, sindaci supplenti, tutti scaduti e rieleggibili.
4. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale.
5. Varie ed eventuali.

Subito dopo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria avrà luogo un'assemblea straordinaria nello stesso giorno e nella stessa sede, richiesta a sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale da tanti azionisti che rappresentano più di un quarto del capitale sociale.

In tale assemblea verrà discusso il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposte di soci circa la riduzione nel numero dei liquidatori.
2. Modifica dei poteri conferiti ai liquidatori.

Essendo le azioni sociali tutte nominative non incombe nei signori azionisti l'obbligo del deposito delle azioni stesse per intervenire all'assemblea.

Ciascun socio potrà delegare altro socio a rappresentarlo.

Qualora le dette assemblee non fossero valide per insufficienza nel numero dei soci intervenuti i soci stessi sono fino da ora avvisati che le assemblee avranno luogo in seconda convocazione il 29 marzo 1923, ore 14 nello stesso luogo e con eguale ordine del giorno tanto per la parte ordinaria che per la straordinaria.

I liquidatori
Angelo Bacciagaluppi.
rag. Giovanni Castelfranchi.

8015 — A pagamento

Banca popolare agricola di Sarno

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

L'assemblea generale ordinaria dei soci della Banca è convocata pel giorno 11 marzo corr. anno, ed eventualmente in 2ª

convocazione per il giorno 13 detto, alle ore 10, nei locali propri della Banca stessa, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio 1922.
3 Approvazione del bilancio 1922, ripartizione degli utili ed emolumento consigliere delegato.
4. Rivalutazione delle azioni sociali.
5. Elezioni di quattro consiglieri e del Comitato dei sindaci.
6. Affari diversi.

Sarno, 19 febbraio 1923.

Il presidente
comm. Adolfo D'Andrea.

8016 — A pagamento.

Importazione carboni fossili
E. Moretta

Società anonima

Capitale versato Lire 1.000.000

Sede di Torino

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per le ore 15 del giorno 17 marzo 1923 nella sede sociale Torino via Cernaia n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio scorso.

Torino, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8017 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della Cooperativa edilizia « F. S. Nitti » sono convocati in assemblea alle ore 9.30 del giorno 11 marzo 1923 in prima convocazione ed alle 10,30 dello stesso giorno in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione dell'Amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio consuntivo.
5. Proposta del socio dott. Calvani Arturo, riguardante la modifica all'art. 1 dello statuto sociale.
6. Elezioni consiglieri uscenti.

Bari, 20 febbraio 1923.

Il presidente
G. Giampietro.

Per il segretario
Leonardo Guarini.

8018 — A pagamento.

Società anonima industrie agrarie alessandrine

Sobborgo Cristo — Alessandria

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 14, in Alessandria (Sobborgo Cristo) presso la sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina del Collegio dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 31 dello statuto sociale.

Qualora l'assemblea non fosse in numero, la 2ª convocazione resta fissata per il giorno 25 marzo 1923, alla stessa ora e luogo (Art. 24 dello statuto sociale).

Alessandria, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8019 — A pagamento.

Società Italiana Matarazzo

Anonima per azioni

Capitale L. 1.000.000 - versato 3/10

NAPOLI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale in Napoli, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, per il giorno 17 marzo p. v., alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio sociale e relativi provvedimenti.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale essa si riunirà in seconda convocazione il 18 marzo p. v. alle ore 15.

Il Consiglio d'amministrazione.

8220 — A pagamento.

Società « Sali S. Vincent »

ANONIMA PER AZIONI

Milano
Via Archimede n. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 12 marzo 1923, ore 16, alla sede sociale, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio a 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Retribuzioni ai sindaci effettivi per il 1922.
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923.

I possessori di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli alla sede sociale, non oltre il 7 marzo.

Nel caso si rendesse necessaria l'assemblea di seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno seguente, medesima ora e località.

Milano, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8021 — A pagamento.

SOCIETA' DEL PLASMON

Anonima per azioni

MILANO — VIA ARCHIMEDE, N. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 12 marzo, ore 15, alla sede sociale, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922; deliberazioni relative.
3 Retribuzione ai sindaci effettivi per il 1922.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Nel caso si rendesse necessaria l'assemblea di seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno seguente, medesima ora e località.

I possessori di azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli alla sede sociale, non oltre il giorno 5 marzo 1923.

Milano, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8022 — A pagamento.

Società idroelettrica dell'Ozola

Capitale sociale L. 20,000,000

SEDE IN MILANO

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 14 marzo 1923, alle ore 11, nei locali sociali, Corso Magenta, n. 82, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Nomina di consiglieri.

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro azionista avente diritto di intervenire all'assemblea.

Milano, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8023 — A pagamento.

Società italiana politecnica "Fratelli Kahn,,

Anonima

Capitale L. 300.000

Sedente in MILANO, via G. Sirtori n. 3-bis

Avviso di convocazione

per l'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede della Società in via G. Sirtori numero n. 3-*bis*, Milano, il giorno 20 marzo 1923, alle ore undici, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio.

Nota bene:

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni alla Cassa della sede sociale entro il giorno 14 marzo 1923.

In caso di mancanza del numero di intervenuti alla prima convocazione resta fin d'ora fissata la seconda assemblea per il giorno 27 marzo 1923 nel medesimo luogo ed alla medesima ora come sopra indicato e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8024 — A pagamento.

Compagnia Fondiaria Regionale

Società anonima

Capitale statutario L. 20.000.000

Sottoscritto e versato L. 16.343.300

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 marzo 1923, ore 14, presso la sede sociale in Milano, via Tommaso Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'anno 1922.

Parte straordinaria:

5. Proposta di modifica dell'art. 32 dello statuto sociale.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione rimane fissata l'adunanza di seconda convocazione per il giorno 20 marzo 1923, nel medesimo locale e alla stessa ora.

Per essere ammessi all'assemblea, basta presentare il certificato, se questo è intestato, o depositare i titoli al portatore presso la sede sociale in via Tommaso Grossi n. 1, al più tardi cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

8025 — A pagamento.

Funicolare Como-Brunate

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 1.000.000 - interamente versato

SEDE IN COMO

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno di domenica 18 marzo 1923, ad ore 14, nella sede della Società, per trattare sui seguenti

Oggetti:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922. Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci e relative delibere.
2. Nomina di 3 amministratori in conferma o surroga dei signori Rebuschini avv. Pietro, Ferrario dott. Rodolfo, Pirotta commendator Attilio, che scadono per anzianità.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione delle retribuzioni per l'esercizio 1923.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che due giorni prima dell'adunanza, avranno depositato le azioni, in Como, presso la sede sociale o presso il Banco Lariano, che terranno validi i certificati di deposito fatti presso altri Istituti di Credito, a condizione che vi siano indicati i numeri dei singoli titoli.

I possessori di certificati nominativi riceveranno personale invito mentre per essi non necessita il deposito dei titoli.

Como, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8027 — A pagamento.

Società anonima "Iblea,,

IN LIQUIDAZIONE

Paternò

Gli azionisti della Società anonima « Iblea » - Industria laterizi e affini Paternò (in liquidazione) - sono convocati in assemblea generale ordinaria il 18 ed occorrendo in seconda convocazione il 25 marzo 1923, alle ore 11, nei locali della Banca popolare di Paternò, sita in via Garibaldi, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul bilancio al 31 dicembre 1922.

2. Relazione dei sindaci ed approvazione del detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Paternò, 15 febbraio 1923.

Il liquidatore
Paolo Pulvirenti.

8030 — A pagamento.

Società Anonima Edilizia Fanese

I soci della Società Edilizia sono invitati all'adunanza generale che avrà luogo nei locali del Circolo di lettura in 1ª convocazione alle ore 15 del 18 marzo ed in 2ª alle ore 16 dello stesso giorno, per trattare i seguenti

Oggetti:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione pel bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e votazione del bilancio suddetto.

Fano, 19 febbraio 1923.

Il presidente
A. Baccarini.

8028 — A pagamento.

Banca di Sconto e Depositi in Ostuni

Società anonima per azioni

Capitale L. 50.000 - interamente versato

È convocata il 16 marzo prossimo in prima convocazione, il 17 in seconda, alle ore 19, nei locali della Banca, l'assemblea generale degli azionisti della suddetta Società per:

1. Discutere ed approvare il bilancio 1922 su relazione dei sindaci.
2. Surrogare amministratori e sindaci uscenti.
3. Proposte dell'Amministrazione.

Ostuni, 16 febbraio 1923.

Il presidente
Giuseppe M. Ghionda fu Agostino

8029 — A pagamento

E. Valvassori e C.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 14 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della Società, via S. Eufemia n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione del gerente.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e riparto utile.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della loro retribuzione.
5. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi non più tardi del 9 marzo 1923 presso la sede della Società o presso la spett. Banca di Gallarate.

L'assemblea di 2ª convocazione è eventualmente stabilita per il giorno 15 marzo 1923.

Il gerente
Enrico Valvassori.

8034 — A pagamento.

Filovia Ivrea-Cuorgnè

Società anonima

Capitale sociale L. 342.000 interamente versato

SEDE IN CUORGNÈ

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 18 marzo 1923, in Cuorgnè, alle ore 15, alla sede sociale, onde discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 31 dicembre 1922 e determinazione del dividendo.
4. Nomina degli amministratori uscenti di ufficio.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Qualora in detto giorno ed ora non si avesse il numero legale degli azionisti, l'assemblea resta stabilita pel giorno 25 marzo, alle ore 15, nello stesso locale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositare i titoli, non più tardi del 15 marzo, in Cuorgnè, presso la Cassa sociale, ed in Ivrea, presso il cav. avv. Augusto Pugliese, dal 13 al 15 marzo e dalle ore 10 alle 12.

Cuorgnè, 16 febbraio 1923.

L'Amministrazione.

8031 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

"CEMENTI ETNA"

CATANIA

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

Il Consiglio d'amministrazione nella riunione del 16 febbraio 1923 deliberò di convocare l'assemblea generale dei soci per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 8 in prima convocazione, ed alle ore 10 in seconda, nei locali sociali via Messina n. 127 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei signori sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e ripartizione utili.
4. Nomina di consiglieri d'amministrazione per il biennio 1923-924 in sostituzione dei signori:

Arnold Enguiller; sig. Giuseppe Lo Meo Crocino e signor Antonio Paternò marchese del Toscano, scaduti di ufficio e di 2 consiglieri supplenti.

5. Nomina del Collegio sindacale e loro emolumento.

I signori azionisti per essere ammessi all'assemblea generale dovranno depositare almeno 4 giorni prima nella cassa sociale e presso la spett. Banca commerciale e credito italiano di Catania, Siracusa, Messina o Palermo le azioni che posseggono.

Il presidente
Arnold Enguiller.

Il segretario
Francesco Todero Musmeci

8032 — A pagamento.

A. CEDERNA e C. - MILANO

Accomandita per azioni

Capitale versato Lire 4.725.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 11, in Milano, alla sede sociale, Corso Porta Vittoria, n. 32, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, delle relazioni della gerenza e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 19 marzo alla sede sociale.

Nel caso che la prima adunanza vada deserta s'intende convocata per il giorno 8 aprile, alla stessa ora e negli stessi locali.

Per la seconda adunanza il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 2 aprile alla sede sociale.

Milano, 17 febbraio 1923.

La gerenza.

8035 — A pagamento.

Società tramvie vicentine

Anonima

SEDE VICENZA

Capitale L. 5.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Vicenza, Campo Marzio, per il giorno di lunedì 19 marzo 1923, alle ore 14, o, in mancanza del numero legale, per il giorno di giovedì 22 successivo, nello stesso luogo e alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Deliberazione sugli oggetti di cui ai numeri precedenti.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio decorso.
6. Nomina dei sindaci.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato non più tardi del 13 marzo 1923 presso la Cassa della Società in Vicenza - Campo Marzio.

Vicenza, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8031 — A pagamento.

Federazione agraria di San Gregorio Magno

Società anonima cooperativa

Per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 10 a. m. negli uffici della Federazione, è convocata l'assemblea generale dei soci.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di un terzo del Consiglio.
5. Nomina del Comitato dei sindaci.

Non avendo luogo l'adunanza di prima convocazione, resta fissata la seconda per il settimo giorno successivo, per deliberare sull'identico ordine del giorno.

San Gregorio Magno, 19 febbraio 1923.

Il vice presidente.

8037 — A pagamento.

Società Elettrica Ostunese

Cav. F. [illegible] e C.

ANONIMA

Capitale sociale L. 1.000.000

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il giorno 11 marzo, alle ore 10, nei locali sociali, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti conseguenziali.
2. Nomina dei sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 15 alla medesima ora e luogo.

I signori azionisti per prendere parte all'assemblea, devono depositare le loro azioni presso la Banca di sconto e depositi di Ostuni non oltre le ore 12 del giorno 6 marzo per la prima convocazione e non oltre le ore 12 del giorno 12 detto per la seconda.

Ostuni, 16 febbraio 1923.

Il presidente
cav. not. Giovanni Saverio Specchia

8039 — A pagamento.

Industria Nazionale dell'Abbigliamento (I. N. D. A.)

SOCIETA' ANONIMA

Torino

Capitale emesso e versato L. 2.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 11 marzo 1923, ore 10,30, in Torino, nei locali della sede in via Belfiore n. 55, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Provvedimenti e deliberazioni attinenti, conseguenti e relative all'art. 143 Cod. di comm.
5. Modificazioni agli articoli 5 e 15 dello statuto sociale.
6. Nomina di tre consiglieri scadenti di carica per compiuto quadriennio.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione della loro retribuzione.
8. Comunicazioni varie.

Occorrendo una seconda convocazione questa s'intende finora fissata per il giorno 18 marzo 1923, ore 10,30, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

I possessori di certificati al portatore dovranno, per intervenire all'assemblea, depositare i loro titoli presso la Cassa della Società (via Belfiore n. 55), almeno 5 giorni liberi prima delle date fissate per le convocazioni; gli intestatari di azioni nominative riceveranno in tempo utile i biglietti di ammissione all'assemblea, che saranno mandati direttamente dalla Società.

Il deposito di azioni per la prima convocazione vale anche per la seconda, quando le medesime non siano state ritirate.

Torino, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8040 — A pagamento

"LA SANNITICA,,

Banca Popolare Cooperativa

AGNONE

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Banca popolare cooperativa «La Sannitica», di Agnone, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 24 marzo 1923, alle ore 16, nel locale sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio consuntivo della gestione 1922 e determinazione del dividendo.

Occorrendo una seconda convocazione, l'assemblea si terrà il giorno 25 marzo detto, alla stessa ora e sede.

Agnone, 19 febbraio 1923.

Il presidente
cav. avv. Venanzio Gambarale

8041 — A pagamento.

Fabbrica Birra Busalla - già Poggi e C.

Società anonima

Capitale Lire 400.000 versato

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Genova, via SS. Giacomo e Filippo

n. 35, int. 3, per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.

Relazione dei sindaci.

Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.

Nomina del Collegio sindacale e relativa retribuzione.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto almeno sette giorni prima di quello suaccennato, presso la sede sociale.

Nel caso l'adunanza andasse deserta per mancanza di numero legale, l'assemblea resta indetta, senza bisogno di ulteriore avviso, per il successivo giorno 26 marzo, alla stessa ora e luogo.

Il presidente
cav. uff. rag. Umberto Villa.

8042 — A pagamento.

Cassa rurale di prestiti di Roverè Veronese

(Soc. coop. in nome collettivo)

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 18 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Resoconto del bilancio della gestione per l'anno 1922.
2. Relazione della Commissione di sindacato.
3. Esame ed approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina cariche sociali.
5. Apertura di cc. cc. con un Istituto di credito.
6. Eventuali e varie.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale, trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea sarà valida in seconda convocazione.

L'assenza non giustificata è punita con la multa di L. 0,50.

La Presidenza.

8043 — A pagamento.

BANCA POPOLARE COSENTINA

Capitale sociale versato . . . L. 150.000
Fondo di riserva ordinario . . » 150.000
Id. straordinario . . » 400.000

I signori azionisti della Banca suddetta sono convocati in assemblea generale per la mattina di domenica 4 marzo 1923, alle ore 10, nei propri locali, siti al corso Telesio, palazzo Passalacqua, ed in seconda convocazione, occorrendo, il giorno 11 detto mese, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite 1922.
2. Nomina di quattro amministratori, tre sindaci effettivi e due supplenti scaduti per compiuto esercizio.

Cosenza, 19 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Vincenzo Palermo.

8044 — A pagamento.

SOCIETA' FORNACI MURNIGOTTI

Anonima per azioni

Capitale L. 600.000

Bergamo

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 marzo 1923, ore 10,30, ed occorrendo in seconda convocazione pel giorno 29 detto mese ed ora, presso la sede sociale in Bergamo, via Conventino n. 62, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio 1922, in base alle relazioni del Consiglio e dei sindaci e riparto utili.
2. Nomina di tre amministratori.
3. Nomina dei sindaci e loro emolumento.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi entro il 21 marzo, presso le locali Banca bergamasca o Mutua popolare.

Bergamo, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8045 — A pagamento.

Consorzio agrario cooperativo di Oneglia

Convocazione di assemblea ordinaria

Si avvertono gli azionisti che il giorno 25 marzo 1922, alle ore 9, avrà luogo l'assemblea ordinaria, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Varie.

Il presidente
Avv. S. Gissey.

8046 — A pagamento.

Banca Popolare di San Felice sul Panaro

Società anonima cooperativa

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 3 pom., nella sede sociale in San Felice, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione del Comitato dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e riparto degli utili.
4. Elezioni di 2 consiglieri e di 5 sindaci.

L'adunanza sarà valida coll'intervento almeno di n. 135 soci.

Rendendosi deserta la 1ª adunanza ne avrà luogo una 2ª il 25 marzo p. v. stesso luogo ed ora.

San Felice sul Panaro, 19 febbraio 1923.

Il presidente
Tosatti ing. Ettore.

8047 — A pagamento.

Banca cooperativa di San Giovanni a Teduccio

Società anonima

AVVISO

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, a norma dell'articolo 23 dello statuto sociale, è convocata pel giorno 18 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Banca, al corso San Giovanni, n. 213.

Qualora per tale giorno non potesse aver luogo, per mancanza di numero legale, la riunione resta fissata in seconda convocazione pel giorno 25 detto mese.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e del dividendo degli utili agli azionisti.
4. Nomina di n. 5 componenti il Comitato di appello.
5. Nomina di n. 4 consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina di n. 1 sindaco effettivo.
7. Nomina di n. 1 sindaco supplente.
8. Nomina di n. 10 componenti il Comitato di sconto.

San Giovanni a Teduccio, 15 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Giuseppe Lamagna.

8048 — A pagamento.

Società anonima cooperativa sangiovannese
per la conduttura e distribuzione dell'Acqua di Serino in San Giovanni a Teduccio

AVVISO

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, a norma dell'articolo 23 dello statuto sociale, è convocata pel giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, nella sede dei suoi uffici presso la Banca cooperativa di S. Giovanni a Teduccio, alla via Corso, n. 23.

Qualora per tale giorno non potesse aver luogo, per mancanza di numero legale, resta fissata l'assemblea di seconda convocazione pel giorno 18 detto mese.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e della retribuzione e rimborso di spese pagate alla Banca cooperativa di S. Giovanni a Teduccio a norma dell'art. 45 dello statuto sociale.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci titolari.
7. Nomina di due sindaci supplenti.
8. Sorteggio pubblico, a norma dell'art. 46 dello statuto sociale di n. 42 azioni che saranno rimborsate agli azionisti al loro valore nominale di L. 100 oltre al beneficio di L. 100 per ognuna.

S. Giovanni a Teduccio, 15 febbraio 1923.

Il vice presidente
del Consiglio d'amministrazione
Diego Petriccione.

8049 — A pagamento.

CREDITO AGRARIO PUGLIESE
SOCIETA' ANONIMA
FOGGIA
Capitale sociale L. 150.000

L'assemblea generale degli azionisti resta convocata in prima convocazione pel giorno 11 marzo alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 aprile prossimo anche alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Rinnovazione delle cariche sociali.
4. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.

Foggia, 19 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
M. Buongiorno.

8050 — A pagamento.

Società anonima " Scotti e C. „
Sede in MONZA — Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in Monza, Vialone Cesare Battisti n. 28, alla sede sociale, nel giorno 11 marzo, anno corrente, alle ore quattordici, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Oggetto 1° - Proposta di aumento del capitale sociale.
Oggetto 2° - Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
Oggetto 3° - Eventuali comunicazioni e delibere relative.

Per l'intervento all'assemblea, gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni alle casse della Società, entro e non oltre il giorno 5 marzo anno corrente.

Monza, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8051 — A pagamento.

COTONIFICIO FURTER
Società anonima
Sede in Milano
Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato
AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 marzo 1923, alle ore 11, presso la spettabile Banca Belinzaghi, in Milano, via Andegari, n. 14, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura della relazione del Consiglio d'amministrazione e di quella dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922 e deliberazioni sul riparto utili;
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti; fissazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Per intervenire alla detta assemblea i signori possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 13 marzo 1923 in Milano, presso:

la Banca commerciale italiana;
il Credito italiano;
la Banca Belinzaghi;

e a Gravellona Toce, presso la cassa sociale.

Per i soci inscritti verrà mandato invito a domicilio con lettera raccomandata.

In mancanza del numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 23 marzo 1923, nel medesimo locale ed alla stessa ora.

Milano, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8052 — A pagamento.

BANCA MERIDIONALE DI CREDITO
Sede in Napoli
Capitale sociale L. 300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 24 marzo p. v. alle ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio.
4. Nomina dei sindaci.
5. Comunicazione sull'aumento del capitale sociale.

In mancanza di numero legale, l'assemblea, senza bisogno di altro avviso, resta convocata per il giorno 25 marzo p. v. alle ore 11, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti sono pregati di ritirare presso la sede sociale i relativi biglietti di ammissione.

Napoli, 10 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
avv. Vincenzo Visconti.

8033 — A pagamento.

Honegger & C
Società anonima per il commercio dei filati e tessuti
SEDE IN BERGAMO
Capitale versato L. 3.000.000
Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 17 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede della spettabile Società Cotonificio Honegger in Albino (Bergamo), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922, approvazione dello stesso e riparto utili.
2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori.
3. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Nel caso in cui non potesse tenersi l'assemblea di prima convocazione del 17 marzo 1923 per mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno 24 marzo 1923, alle ore 11, sempre presso la sede della spettabile Società Cotonificio Honegger in Albino, e per la trattazione dello stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato i loro titoli al portatore alla cassa della Società entro il 17 marzo 1923 per la prima convocazione ed entro l'11 marzo 1923 per la seconda convocazione.

Nei rapporti delle azioni nominative varranno le risultanze del libro soci, alla data corrispondente all'obbligo del deposito per le azioni al portatore.

Bergamo, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8053 — A pagamento.

COTONIFICIO HONEGGER

Società anonima

Capitale L. 4.000.000 versato

SEDE IN ALBINO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 17 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede della Società Cotonificio Honegger in Albino, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922, approvazione dello stesso e riparto utili.
2. Determinazione del numero di amministratori e nomina di amministratori.
3. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Nel caso in cui non potesse tenersi l'assemblea di prima convocazione del 17 marzo 1923, per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno 24 marzo 1923, alle ore 10, sempre presso la sede della Società Cotonificio Honegger in Albino per la trattazione dello stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato i loro titoli al portatore alla Cassa della Società entro l'11 febbraio 1923 per la prima convocazione, ed entro il 18 febbraio 1923 per la seconda convocazione.

Nei rapporti delle azioni nominative varranno le risultanze del libro soci, alla data corrispondente all'obbligo del deposito per le azioni al portatore.

Albino, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8054 — A pagamento.

Società anon. per l'industria del cemento

BARLETTA

Capitale sociale L. 700.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nel giorno 13 marzo 1923, alle ore 8, negli uffici amministrativi, siti nello stabilimento industriale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso a 31 dicembre 1922 con relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Riparto degli utili netti dell'esercizio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 700.000 a L. 1.000.000.
2. Modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale.
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione e dell'amministratore-delegato.
4. Eventuali.

Se per mancanza di numero legale occorresse una seconda convocazione, questa è indetta per il giorno 15 stesso mese stessa ora e stessi locali.

I soci possono farsi rappresentare da mandatari che siano anche essi soci, mediante delega data anche per semplice lettera.

Barletta, 15 febbraio 1923.

Per il Consiglio di amministrazione
il presidente
cav. avv. Luigi Scuro.

8055 — A pagamento.

Società anonima lavorazione zinco fratelli Morteo

SEDE IN GENOVA

Capitale versato L. 2.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel 15 marzo p. v., alle ore 15 e mezza in Genova, nella sede legale, Santa Caterina, n. 10-4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione dell'indennità agli effettivi.

In caso di diserzione, la seconda convoca è indetta pel successivo 17 marzo nella stessa ora e luogo.

I depositi delle azioni al portatore dovranno farsi entro il 10 marzo presso la sede amministrativa in Pegli, la Cassa generale e la Banca Russa in Genova, e i banchieri Pellegrini e Moris in Torino.

Il Consiglio d'amministrazione.

8056 — A pagamento.

COTONIFICIO FRANCESCO TURATI

Società anonima

Sede in Milano — Via Meravigli, num. 7

Capitale sociale L. 20.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 23 marzo 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depo-

sitare entro il 18 marzo 1923 le loro azioni presso la sede sociale.
I possessori di certificati nominativi sono esenti da tale obbligo.
Qualora andasse deserta la prima assemblea per mancanza di numero legale di azionisti, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alla medesima ora e nella stessa località.

Il Consiglio d'amministrazione.

8067 — A pagamento.

Società Cinema Teatro di Pieve di Cadore

Anonima per azioni

Capitale L. 150.000

SEDE IN PIEVE DI CADORE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 11 marzo 1923, alle ore 15 in Pieve di Cadore presso l'Hotel Progresso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Proposta di costruire sollecitamente lo scheletro del fabbricato sociale utilizzando le attività disponibili e compiere le spese di finitura dopo ottenuto l'aumento del capitale sociale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione di tre sindaci effettivi e due supplenti e di tre arbitri.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti che per il giorno 11 marzo 1923 avranno versato l'importo delle quote sottoscritte.

Rendendosi necessaria l'assemblea di seconda convocazione, questa avrà luogo l'istesso giorno 11 marzo alle ore 16 nello stesso locale.

Pieve di Cadore, 20 febbraio 1923.

Il presidente
Mosse Cargnel.

8071 — A pagamento.

CREDITO VENETO

SEDE CENTRALE IN PADOVA

Società anonima

Capitale L. 10.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 14,30, in Padova, Via San Francesco, n. 19, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Emolumento ai sindaci per il 1923.

L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo, ove occorra, il giorno 18 marzo successivo, nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Padova, 17 febbraio 1923.

Il presidente
avv. Marco Tattara.

8072 — A pagamento.

Società Idroelettrica Chiobbia

Anonima

Sede a Montesinaro (Piedicavallo)

Capitale sociale L. 250.000 - Versato 216.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 11 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale al Pinchiolo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci per l'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Proposta di modifica degli articoli 10 e 21 dello statuto.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle loro retribuzioni.
6. Comunicazioni.

In difetto del numero legale nella prima adunanza, l'adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno 18 marzo alla stessa ora e nello stesso luogo.

Trattandosi di azioni nominative i signori azionisti regolarmente inscritti nel libro dei soci, hanno senza altro diritto d'intervenire all'assemblea.

L'Amministrazione.

8073 — A pagamento

Società anonima Raffaele Padovani

NAPOLI

Piazza Municipio, n. 37

I signori azionisti della Società anonima Raffaele Padovani sono convocati in assemblea generale ordinaria in Napoli nella sede della Società in Piazza Municipio, n. 37 pel giorno 18 marzo 1923, alle ore 15 ed in mancanza del numero legale per lo stesso giorno, nello stesso luogo, alle ore 17, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del riparto degli utili.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di 2 amministratori scaduti di ufficio.
6. Nomina di 3 sindaci e 2 supplenti.
7. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato non oltre il 13 marzo 1923 presso la sede sociale.

Napoli, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8075 — A pagamento.

Società frigorifera siciliana

(già A. Costamante e C.)

PALERMO

AVVISO

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel giorno 15 marzo 1923, alle ore 16, nei locali della Società, via Filippo Parlatore, in Palermo, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Comitato dei sindaci.
5. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione di altrettanti uscenti.
6. Comunicazioni della presidenza.

Occorrendo una 2ª convocazione, questa avrà luogo il 23 dello stesso mese, alle ore 16, negli stessi locali e col medesimo ordine del giorno.

Palermo, 19 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
S. Fontana.

8076 — A pagamento.

Società anonima Autotrasporto Merci

CUPRAMONTANA (Ancona)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 marzo 1923 in prima convocazione, e il 18 marzo 1923 in seconda convocazione, alle ore 14, nell'ufficio del giudice conciliatore, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Illustrazione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Provvedimenti per il garage.
7. Proposta di riduzione del valore delle azioni da lire 500 a lire 400.
8. Proposte eventuali.

N. B. — A norma dell'art. 9 dello statuto sociale i signori azionisti, per intervenire all'adunanza, debbono depositare i loro titoli presso la sede della Società almeno quattro giorni prima dell'assemblea stessa.

Cupramontana, 20 febbraio 1923.

Il presidente
Paolo Benigni.

8074 — A pagamento.

Società Astese-Monferrina di Tramvie e Ferrovie

SEDE IN ASTI

Capitale L. 1.500.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 14 in Asti, presso la Direzione della Società, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di amministratori e determinazione delle loro retribuzioni.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione della loro retribuzione.
6. Varie.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 5 marzo presso la sede sociale o presso la Cassa di risparmio di Asti o presso la Banca generale Investors and Trustess di Londra.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale l'assemblea si terrà in 2ª convocazione senza d'uopo d'altro avviso per il giorno 11 marzo ore 16 nello stesso luogo e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti azionisti.

Asti, 18 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8078 — A pagamento.

BANCA OPERAIA PALERMITANA

Sede in Palermo. Discesa Giudici n. 31

Si avvertono i signori soci che l'assemblea generale avrà luogo il giorno 11 del mese di marzo 1923 nei locali sociali alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione, e nella domenica successiva, alle stesse ore, nel caso non si riuscisse nella prima seduta a svolgere tutto il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
5. Approvazioni modifiche statutarie e regolamento.
6. Elezione delle nuove cariche sociali.

N. B. — Le urne per la votazione resteranno aperte sino alle ore 16.

Palermo, 16 febbraio 1923.

Il presidente
Dott. Guardione Raimondo

8079 — A pagamento.

Società anonima del gas di Legnano

Capitale sociale L. 375.000 interamente versato

SEDE IN LEGNANO

Avviso di convocazione degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Legnano, col seguente

Ordine del giorno:

Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Straordinaria:

Eventuale modifica dell'art. 15 dello statuto sociale per la riduzione da 5 a 4 membri del Consiglio d'amministrazione.

L'eventuale seconda convocazione avverrà il giorno successivo alla stessa ora e luogo.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea, dovrà effettuarsi presso la Banca di Legnano e Busto Arsizio non oltre il giorno 6 marzo 1923.

Legnano, 17 febbraio 1923.

Il presidente
Ing. Carlo Jucker.

8080 — A pagamento.

Banco Abruzzese di Sconto

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale L. 4.000.000 versato e Riserve L. 3.700.000

Sede sociale in TERAMO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina di 8 consiglieri e dei sindaci.
4. Indennità ai sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

5. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 18 marzo alla medesima ora e località.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare i titoli comprovanti le azioni possedute, almeno 24 ore prima, presso la sede sociale o qualsiasi filiale dell'Istituto.

Teramo, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8096 — A pagamento.

Società anonima Rossi-Tugnoli

SEDE IN BOLOGNA

Capitale sociale L. 800.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della intestata Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 10,30 in 1ª convocazione, ed eventualmente per il giorno 18 marzo 1923 alla stessa ora in 2ª convocazione, in Bologna, presso il ragioniere Carlo Paglia via Garibaldi n. 7, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti o determinazione del compenso degli uscenti.
4. Varie e deliberazioni relative.

All'assemblea saranno ammessi gli azionisti, le cui sottoscrizioni risultino dal libro dei soci, o loro rappresentanti muniti di delega a norma dello statuto sociale.

Bologna, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8091 — A pagamento

Società Anonima Ligure Telefonica

Capitale Lire 600.000 interamente versato

Sede legale: Savona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società Anonima Ligure Telefonica sono convocati in assemblea generale ordinaria presso gli uffici della Società, Piazza Mameli, n. 4, in Savona, il giorno 10 marzo 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Lettura e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti devono depositare presso la sede direttiva della Società Distribuzioni Elettriche Zambellini in Portomaurizio le loro azioni non più tardi del giorno 25 febbraio p. v.

Savona, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8101 — A pagamento

COOPERATIVA CAMPI ED ORTI FAMIGLIARI

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà domenica 4 marzo, alle ore 8 in prima convocazione nella sala dei negozianti, piazza S. Luigi dei Francesi n. 34.

Mancando il numero legale l'ordine del giorno sarà discusso con i soci presenti alle ore 9 dello stesso giorno, in seconda convocazione.

Roma, 22 febbraio 1923.

Il presidente
L. Zucchi.

8102 — A pagamento.

Cooperativa case ferrovieri

PERSONALE ELETTRIFICAZIONE

Avviso di convocazione

I soci della suddetta Società cooperativa sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 9,30, nei locali dell'Associazione nazionale ferrovieri in via del Tritone n. 133, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Approvazione bilancio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Elezioni cariche sociali.
5. Varie.

Qualora in detto giorno i soci intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata per le ore 19, nello stesso locale, il giorno 13 successivo col medesimo ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il segretario.

8112 — A pagamento.

Società Romana per le Ferrovie del Nord

ANONIMA

Capitale L. 6.000.000 - Versato L. 1.800.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 marzo 1923, alle ore 17, in Roma, presso la sede sociale in via Uffici del Vicario n. 35, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1921 e al 31 dicembre 1922.
4. Conto al 28 febbraio 1923.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8113 — A pagamento.

Società anonima per industrie boschive

Riccardo Argurio e C.

Capitale versato Lire 60.000

Sede in Roma

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via del Tritone, n. 142, alle ore 10 del giorno 10 marzo 1923, in prima convocazione, ed alla stessa ora del giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci pel cessato esercizio.

Parte straordinaria:

5. Scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative.
6. Nomina di uno o di tre liquidatori della Società e conferimento dei poteri ai medesimi.
7. Nomina del Collegio dei sindaci.

Per partecipare all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare nella cassa sociale le azioni al portatore, almeno cinque giorni prima; i titolari di azioni nominative dovranno presentare il foglio di invito all'assemblea a firma del presidente.

Roma, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8114 — A pagamento.

Società anonima lavorazione gomma ed affini

"S. A. L. G. A."

Sede in Torino

Reintegra del capitale sociale da L. 2.000.000 a L. 10.000.000

In esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 5 febbraio 1923, omologata dal Regio

tribunale di Torino in data 15 febbraio 1923, il capitale sociale viene reintegrato a L. 10.000.000 mediante emissione di n. 80.000 azioni del valore nominale di L. 100 cadauna alle seguenti condizioni:

1. Tutte le 80.000 azioni nuove sono offerte in opzione agli azionisti in ragione di 8 azioni nuove contro una azione vecchia.

2. Le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

3. Il diritto d'opzione dovrà essere esercitato dal 15 al 25 febbraio 1923 mediante presentazione dei certificati provvisori delle azioni al portatore e nominative, in quali certificati verrà apposta una stampiglia constatante l'esercitata opzione.

Trascorso il 25 febbraio 1923 senza che l'azionista abbia esercitata l'opzione, lo si intenderà rinunciatario e decaduto da tale facoltà.

4. Il prezzo di sottoscrizione è fissato per ogni azione in L. 100 cioè alla pari del suo valore nominale. Sono a carico del sottoscrittore le spese di bollo.

5. Il pagamento dovrà essere eseguito per intero all'atto dell'esercizio dell'opzione.

6. Ai sottoscrittori verranno rilasciate ricevute provvisorie che saranno cambiate in titoli definitivi il più presto possibile e in epoca che la Società farà conoscere.

7. L'opzione dovrà essere esercitata presso la sede sociale in Torino, Corso Venezia n. 8.

Torino, 12 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8057 — A pagamento.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ELENCO di numero 130 cartelle di serie 4 1|2 per 0|0 estratte nel giorno 1° febbraio 1923, aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. — Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno (*) e per esse è da vedersi l'elenco speciale

(72ª Estrazione)

350*	430*	917	1481	694	768
2624	937	4406*	5141	510	864
6139	182	373	973	7064	334*
625	636*	726	8112	120	8456
511	9006*	007*	390	566	10404
11021	113	181	445	497	517*
783	933	12063	13107	255	362
724	787	14040	960	15185*	964
15970*	990*	996*	16426	953*	964
17008	072	277	18245*	603	19180
199	20035	198*	21529	557	623
719	736*	22048*	051*	070*	106*
110*	22164	327	973	977	23590
690	799	915	24115	277*	388
398	950*	25433*	467*	28128*	313*
714	29387	389	617	30245*	552
803	31327	529	711*	859	956
32020*	163	241*	755*	773	933
33126	834*	843*	875	34177	35025
546	755	36550*	562*	633*	884
37075	841	38125*	188	812*	39542
40767*	881	968	41565*	856	43476
44058	098	126	300	475	864
45912	946	46217	260*	314	319
493*	578	745	47008	044	891*
48410	457	852*	49471	634*	50649
778	956	51004	654	700	52315*
595	53130	407*	446*	453	459*
463*	576*	54074	116	376*	924*
55190	597*	639*	877	56354*	372*
446*	449*	473*	476*	480*	481*
497	611	58628	677	706	711
767	818	59031	052	210	

ELENCO di n. 274 cartelle unitarie di serie 3 1|2°|₀ estratte il giorno 1° febbraio 1922, aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno (*) e per esse è da vedersi l'elenco speciale.

(36ª estrazione)

16	972*	1061	267*	268	637
897*	2308*	327*	343	684	3170
310	401	728	741	818	832
4043	044	185	381	407	656*
703	5057	158	322	483	593
869*	906	6553*	568	574*	835
7083	088	189	313	503*	505
515	728*	759*	821	8032	041*
065*	095*	514	821	989	9113
129*	180*	379	410	658	803
867	10123	248	423	445	447
552*	567	741*	11042	081*	188
325*	688	695*	11098*	699*	847
963	12080	143	221	309	689*
969	13256	327	337	507	617*
796	873	14062	218	692	742*
853	985	15032	418	435	545
801	877	940	977	985	16247
302	419*	486	829	907	16947
17052*	151*	208	226	228*	555*
600	797*	18002	070	145*	408*
413*	507	547	548	563	613
651	761	19018	039	102	859*
880*	904	911	965	20007	370
440*	757	977*	980	21031*	036*
250	535	615	726	22217*	219*
571	790	23213	516*	737	24048
134	136*	501*	679*	897*	25111*
363	583	604	613	703	720
890	26027	050*	110*	136*	153
335*	343*	345*	351*	363*	384*
388*	392*	756	27106*	166	173
219	356*	435	443	457	597
621	631	647*	667*	675*	676
774	912	926	948	972	28008
033	089	134	428	725*	742*
743*	747*	795*	801*	807*	836*
855	29050	442*	527*	562*	564*
640*	920	30019	040	293	300
559	568	31206	405	32116	242
358	735	789*	33032	080	161
309*	321*	329*	340*	345*	499
827	865	919*	34055	094	095*
369	455*	35273	308	36140	269
753*	802	828*	829*	8[illegible]2*	873
37063*	471*	530	787	38219	251
570	588	987	39177	202	340
623	660*	40077	358	605	683*
705*	848	850	41823	987	42019
112	364*	469	488	820*	955
43047	230	238*	608	834	914*
44047	110	564*	578*	966	45014*
018*	164	285*	419	633	46042*
083	197	230*	502	575	602
637	693	47225	324	350	360
398*	439*	624	670	707	914
48077	137	2[illegible]5*	268*	278	310
415*	837	841	49107	108	139
235	644	645	815*	843	872*
883*	884	50329*	455	478	874*
922	954*	988*	51275*	552	785*
790	799*	902*	52041	150*	172
366	427*	447*	449*	53250	707*
875	54042	084	165	178*	633*
639*	734*	753	989*	993	55210

440	449*	456*	457*	459*	511
556	816*	56014	019	219	451
57108	296	679	683*	58178*	383*
522*	527*	547	875*	59152	262*
923	924*	60352*	080	113*	21[illegible]*
60331*	84[illegible]	86[illegible]*	862*	863*	975*
61180	621[illegible]0	105	157	456	485

N. 18 titoli quintupli rimborsabili in L. 2500

62	313	1003	139*	149	350*
356	398*	709	2024	098	582
591	603	634	652	692	762*
768*	771*	950*	3540	628	4400
500.					

N. 37 titoli decupli rimborsabili in L. 5000

6*	15	59	104*	216	289
290	477*	429	739*	897	1191
316	404	630	908	960*	982
2039	154*	166	409*	517*	561*
590*	749	794*	847	957	3111*
285*	301*	303	426*	452*	498
500*	655	758	927	4306	592
8[illegible]8*	53[illegible]6*	360*	510	535	6182
386	488	551	621	698	803
812	7159	251.			

Elenco di n. 8 cartelle unitarie di serie 4 1/2 0/0 netto estratte il 1° febbraio 1923 aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. — Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno * e per esse è da vedersi l'elenco speciale

(3ª estrazione)

28*	31	49	52	66	74
152	167	180			

N. 1 titolo quintuplo rimborsabile in L. 2500

75

N. 5 titoli decupli rimborsabili in L. 5000

440	5[illegible]3	561	7[illegible]5	753

8007 — A pagamento

R. Sottoprefettura di Frosinone

Avviso d'incanto definitivo

a termini ordinari per la vendita del taglio della seconda sezione del bosco denominato « Faito » di proprietà del comune di Ceccano.

SI RENDE NOTO

che sulla somma di L. [illegible]6.050 rappresentante il prezzo di provvisoria aggiudicazione del bosco sunnominato deliberata a favore di Parisini Alfredo, con verbale del 19 gennaio u. s. è stata in tempo utile. presentata offerta di ventesimo da Iannarilli Angelo fu Antonio, elevando a L. 69.352,50 il prezzo di base per l'incanto definitivo.

Dovendosi ora procedere a termini ordinari al nuovo e definitivo incanto,

SI AVVERTE

che il medesimo avrà luogo in quest'ufficio alle ore 10 ant. del giorno 12 marzo p. v. sul prezzo di L. 69.352,50.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

In mancanza di offerenti la vendita resterà definitivamente aggiudicata a Iannarilli Angelo, per il detto prezzo di L. 6[illegible].352,5[illegible].

Restano in vigore tutte le altre condizioni stabilite col precedente avviso del 30 dicembre 1922.

Frosinone, 19 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

8097 — A pagamento.

R. SOTTOPREFETTURA DI FROSINONE

Avviso di primo incanto

a termini ordinari di 15 giorni per la vendita dei prodotti legnosi derivanti dal taglio del bosco denominato « Colle del Sorbo » di proprietà del comune di Anagni.

SI RENDE NOTO

che il giorno 13 del prossimo mese di marzo, alle ore 10 ant., nell'ufficio della R. Sottoprefettura di Frosinone, alla presenza del sig. sottoprefetto. o di chi per lui, si procederà al primo esperimento d'asta per la vendita in un solo lotto dei prodotti legnosi derivanti dal taglio del bosco denominato « Colle del Sorbo » di proprietà del comune di Anagni.

L'asta sulla base di L. 46.[illegible]00 seguirà col sistema della candela vergine e sarà soggetta a miglioramento del ventesimo, secondo le norme del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e le offerte non potranno essere inferiori alle L. 50.

I concorrenti prima di adire all asta dovranno effettuare nelle mani del signor presidente dell'asta un deposito provvisorio di L. 4700 a garanzia dell'offerta e un deposito di L. 2000 per tutte le spese d'asta.

Qualora il deposito di L. 2000 risultasse insufficiente per coprire le spese d'asta, l'aggiudicatario sarà tenuto a versare la maggiore somma non appena gli sarà richiesta, salvo conteggio.

Il deposito provvisorio di L. 4700 dovrà dall'aggiudicatario essere aumentato e portato ad una somma eguale al decimo del prezzo di aggiudicazione

Tale deposito definitivo dovrà, a spese dell'aggiudicatario, essere versato alla Cassa depositi e prestiti, e sarà restituito quando l'atto di finale collaudazione avrà riportato la superiore approvazione

Il prezzo di definitiva aggiudicazione sarà versato in una sola rata all'atto dell'aggiudicazione, o, al più tardi, entro tre giorni dalla medesima.

Il taglio del ceduo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo, e il legname trasportato fuori del bosco entro il 31 maggio successivo all'aggiudicazione.

I concorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale.

In questo caso le offerte e l'aggiudicazione s'intendono fatte in nome e per conto della persona mandante.

Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e la cauzione sia a lui intestata.

Quando non si faccia nel termine utile la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti dovuti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti di legge come vero ed unico aggiudicatario.

Prima di adire all'asta i concorrenti dovranno esibire il certificato penale di data recente

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni il deliberatario dovrà presentare un fideiussore.

L'aggiudicazione s'intende vincolata ai capitoli di oneri e ai documenti che fanno parte integrante degli atti d'asta e che sono visibili in questa R. sottoprefettura in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Frosinone, 19 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

8098 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

A termini abbreviati

Fornitura di sapone ai Manicomi

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11 ant. di sabato 3 marzo 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli uffici ammini-

strativi in piazza Ss Apostoli, Palazzo provinciale, si procederà. in base al capitolato speciale, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco:

Lotto 1

Manicomio provinciale a Sant'Onofrio in Campagna:

Sapone verde, qualità extra, quintali 50 a L. 315 al quintale, L. 15.750.

Saponette n. 1300, a L. 1,35, L. 1950.

Totale L. 17.700.

Lotto 2.

Manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma:

Sapone verde, qualità extra, quintali 40 a L. 320 al quintale, L. 12.800.

Sapone all'olio di palma, quintali 7 a L. 380 al quintale L. 2660.

Soda caustica quintali 6 a L. 350 al quintale L. 2100.

Totale L. 17.560.

Lotto 3.

Manicomio succursale di Ceccano:

Sapone verde, qualità extra, quintali 25, a L. 315 al quintale L. 78 5.

Saponette n. 100 a L. 1,50, L. 150.

Totale L. 8025.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto, quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87, comma a del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura

Non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

La scheda di offerta, distinta per ciascun lotto, dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta, dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire. In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in L. 600 per il 1° lotto, L. 600 per il 2° e L. 450 per il 3° lotto, salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale e visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 9 febbraio 1923

Il segretario generale
Guido Beer.

8099 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 9 marzo 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema a fornitura, per anni tre circa, delle strade provinciali di Esperia che va dalla provinciale Leuciana alla strada Ausonia, nonchè dalla strada intercomunale di Esperia, con avvertenza che, nel caso in cui l'Amministrazione provinciale disponga la restituzione di questa strada al Comune proprietario in qualunque epoca, il canone verrà diminuito di L. 1334 annue e l'impresa non potrà affacciare pretesa di sorta.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 19.531.40 per la strada provinciale e di L. 1334 per la strada intercomunale, non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione; il tutto in conformità di apposito capitolato speciale dell'8 agosto 1922, ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6 dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che ass curi di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed in ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 6500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito nella misura di L. 2000 va fatto anche dalle Cooperative concorrenti.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, come cauzione definitiva la somma di L. 10.000 in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile

di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 19 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv Maturi.

Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

8060 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 9 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a fornitura, per anni tre circa, delle strade provinciali di Roma 7° tratto, Civita Farnese 1° tratto, Lenola, Lenola Vallecorsa, e strade intercomunali Fondi Sperlonga e Santuario della Civita, di lunghezza complessiva km. 83.100.

Va espressamente dichiarato che l'Amministrazione si riserva il diritto di stralciare dall'appalto, in ogni epoca, e senza che l'assuntore possa affacciare diritto alcuno per danni od utili mancati, le due suddette strade intercomunali, coi rispettivi canoni annuali di base:

a) Fondi Sperlonga L. 22.492;

b) Santuario Civita L. 2250.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 106.873,20 di cui L. 24.762 per le suddette strade intercomunali, non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione: il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 5 agosto 1922, ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1. Un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6.

2. Un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche.

3. Un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'attendente abbia eseguito.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed in ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 15.700 e non sarà altrimenti accettata che in numerario. Questo deposito nella misura di L. 5000, va fatto anche dalle Cooperative concorrenti.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, come cauzione definitiva la somma di L. 20.000 in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 19 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.

Pel direttore della Segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

8061 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

Avviso d'asta ad unico incanto

Il mattino del dì 10 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione a corpo per circa mesi 42, ed i lavori di rimessione allo stato di norma della strada provinciale S. Maria a Cubito Arnone, che va dall'abitato di Arnone al confine con la provincia di Napoli, di lunghezza km. 12,530.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 164.895,80, ed i lavori di rimessione per L. 40.000, escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Qualora la spesa dei lavori di rimessione non possa pagarsi al termine dei lavori stessi, sulle somme residue verrà corrisposto l'interesse del 6 % a far tempo dal terzo mese dopo il rilascio del certificato finale.

Il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 29 luglio 1922, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87, lett. A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati

potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed in ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 30.900 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposi o nella misura di L. 9000 va fatto anche dalle Cooperative concorrenti.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, come cauzione definitiva una somma pari alla metà di un'annata netta di estaglio in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 19 febbraio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Mon co.
Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

8062 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 10 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema a fornitura, per anni due, della strada provinciale di Brezza, che va dalla Roma 2° tratto alla Mondragone 2° tratto, di lunghezza km. 16,100.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 124.910,97 non comprese altre L. 15.089,03 che restano a disposizione dell'Amministrazione: il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 22 gennaio 1923, ostensibile a chiunque, in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta, ma dovranno sostenere le spese d'asta (in caso di aggiudicazione) ed in ogni altra richiesta, ed in caso di appalto, la cauzione verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 12.500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito nella misura di L. 4000 va fatto anche dalle Cooperative concorrenti.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, come cauzione definitiva il decimo della somma netta d'appalto, in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come denaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 19 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi
Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

8063 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti, a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 1° marzo 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma *A*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di mc 1300 di brecciame calcareo delle cave di Maddaloni occorrente per la manutenzione della strada Palude per gli anni 1923-924, in ragione di mc 650 per ciascun anno, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 4 settembre 1922, adottato coi poteri del Consiglio, ed in esecuzione dell'altro provvedimento del 4 dicembre 1922.

L'importo della fornitura in base di asta è di L. 65.000 in ragione di L. 50 per ogni mc. e la provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni 50 nel primo anno di appalto a decorrere dalla data dell'analogo ordinativo, che sarà dato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà stato approvato il verbale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto definitivo di appalto e dopo che sarà eseguito il versamento della cauzione definitiva; nel 2° anno di appalto la fornitura dovrà essere compiuta per la fine di gennaio, sotto pena della multa di L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

Il pagamento sarà eseguito, in ciascun anno di appalto, in unica soluzione appena l'Ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certificato di collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo.

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 1500 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 4 settembre 1922, del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso, delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3250.

La cauzione definitiva sarà di L. 6500, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 1500 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 19 febbraio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

8059 — A pagamento

Congregazione di San Filippo Neri
detta della carità di Parma

Aumento del ventesimo

Con verbale ricevuto dal sottoscritto notaio, in data d'oggi stesso, la Congregazione intestata, ha provvisoriamente aggiudicato in affitto, per anni 9, dall'11 novembre 1923 ed alle condizioni portate dai capitolati appositi:

La possessione denominata Torre in Arola di Langhirano e Felino, di ettari 34,44,83, pari o biolche 111-5/6 per l'annuo canone di L. 33 400.

Potrà da chiunque offrirsi l'aumento non inferiore al ventesimo sul canone sopra ottenuto, entro e non più tardi delle ore 16 del giorno 7 marzo 1923, nello studio del sottoscritto posto in in Parma sul Borgo S. Vitale n. 10.

Parma, 17 febbraio 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

8096 — A pagamento

COMUNE DI ALIFE

SI RENDE NOTO

che il giorno 3 marzo p. v., alle ore 11 col seguito, innanzi al R. commissario, o chi per lui, avranno luogo pubbliche aste col metodo della candela vergine, a termini abbreviati di giorni cinque, per la vendita del legname ritraibile dal bosco « Monte Acuto », in base al prezzo di L. 55.532,58 ed alle condizioni tutte stabilite col capitolato d'oneri generali e particolari, deliberati da questo commissario prefettizio in via d'urgenza coi poteri del Consiglio addì 1° novembre 1922 ed approvato dal Consiglio di prefettura il 13 detto, n. 38985, ratificata il 2 dicembre u. s.

Per essere ammessi agli incanti, i concorrenti dovranno versare nella Cassa comunale il deposito provvisorio di L. 6000 per le spese di asta, registro ecc. contemplato nell'art. 19 del capitolato.

Al momento dell'aggiudicazione, od al più tardi entro tre

giorni dalla medesima dovrà presentare un fideiussore ed approbatore solidale e dovrà pure provare di aver prestata una cauzione di L. 12.000 a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Saranno esclusi dall'asta tutti coloro:

a) che si trovino in lite col Comune, o che abbiano avuto con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti del genere;

b) che non abbiano ancora corrisposto al Comune le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di taglio di altre sezioni;

c) che non comprovino con certificato del R. ispettore di Caserta, di data non anteriore ai tre mesi, di avere i requisiti necessari per concorrere all'asta.

Il termine utile per l'esibizione di offerta non inferiore al ventesimo scadrà il mezzodì del 13 marzo 1923.

Tutte le altre condizioni inerenti alla vendita sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio e cioè dalle 8 alle 13.

Alife, 20 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
Tommaso Vitti.

8064 — A pagamento

Provincia di Torino

Circondario di Pinerolo

COMUNE DI PANCALIERI

Avviso d'asta a prezzo ribassato

Il notaio sottoscritto cav. B. Viscardi, alla residenza di Pancalieri, espressamente delegato

NOTIFICA

che nel giorno 5 marzo 1923, ore 9 antimeridiane, in Pancalieri nel suo studio tenuto in casa propria, via Trento-Trieste n. 5, porrà in vendita a mezzo di pubblico incanto, col metodo delle candele vergini in un unico lotto, ed a prezzo ribassato, la casa e farmacia (diritto di piazza e mobili arredanti la farmacia) in Pancalieri, via Umberto I n. 2, costituenti l'eredità beneficiata del signor Oselia farmacista Giuseppe fu Matteo sul prezzo di base di L. 65 000.

Tutti i documenti, la perizia, le autorizzazioni dell'Ecc.ma Commissione provinciale di beneficenza e le condizioni della presente vendita sono visibili nello studio del notaio sottoscritto nei giorni e nelle ore di ufficio.

Pancalieri, 17 febbraio 1923.

notaio Biagio Viscardi.

8066 — A pagamento.

ASILO INFANTILE DI GIOVENO

Vendita stabili

Addì 5 marzo prossimo, ore 15, nella sala dell'asilo saranno messi all'incanto due fabbricati civili e campo in presenza del presidente monsignor Antonio Del Bosco coll'assistenza del notaio Sollier sui prezzi e modalità indicati nell'avviso d'asta.

I fatali scadono ore 15 del 19 marzo.

Gioveno, 19 febbraio 1923.

dott. Carlo Sollier
notaro.

8065 — A pagamento.

Comune di S. Michele di Ganzaria

Avviso d'asta

per l'appalto dell'acquedotto comunale

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 12 marzo 1923, dinanzi il sindaco di questo Comune o di chi ne farà le veci in questa sede municipale, avrà luogo un pubblico esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale, in base al progetto dell'ing. Fragapane, debitamente approvato.

L'appalto ha per oggetto la costruzione della condutturа d'acqua delle sorgenti denominate «Poggio», alle porte di questo Comune e comprende:

a) opere alle sorgenti per allacciamento di esse;

b) condutture a pelo libero dalle sorgenti ai filtri e dai filtri ai serbatoi;

c) serbatoio ed opere accessorie;

d) conduttura forzata di distribuzione con tubi di ghisa e relative opere di taglio di terreno; situazione in opera dei tubi, impiombatura e copertura, situazione di fontanelle.

Il tutto come in progetto e per un importo presunto complessivo di L. 157.275,89.

È esclusa dall'appalto la fornitura dei tubi metallici e delle fontanelle previsti in progetto; essi saranno forniti all'impresa a piè d'opera, a cura e spese del Comune.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 90 continuativi, dalla data del verbale di consegna.

Il progetto tecnico ed il capitolato speciale che deve regolare l'appalto, sono visibili in questa segreteria comunale, dalle ore 9 alle ore 15 di ogni giorno, esclusivi i festivi, a cominciare da oggi.

L'asta avrà luogo ad unico incanto mediante offerte segrete, a sensi dell'art. 87 lettera a) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato e si procede à all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo offerente.

Le offerte di ribasso, con l'indicazione del tanto per cento in deduzione dei prezzi previsti in progetto, scritti su carta bollata da L. 2,40, saranno presentate all'asta o saranno fatte pervenire in piego sigillato al sindaco, per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

I concorrenti, inoltre dovranno presentare, contemporaneamente all'offerta i seguenti documenti:

a) certificato di buona condotta di data non anteriore al 12 dicembre 1922;

b) certificato di idoneità ad assumere appalti del genere ed importanza dell'attuale, rilasciato da un Ufficio tecnico, oppure dal direttore dell'opera ing. Fragapane;

c) una dichiarazione del concorrente in cui egli attesti di avere presa conoscenza delle condizioni del lavoro e dei prezzi di tariffa, che afferma rimunerativi, anche sotto deduzione del ribasso che sarà per offrire all'asta e di possedere inoltre tutti i mezzi necessari alla esecuzione dei lavori appaltati.

Gli aspiranti all'asta dovranno eseguire presso la Cassa comunale un deposito in numerario di L. 5240,20 a titolo di cauzione provvisoria ed in conto spese contrattuali e d'asta che sono per intero a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione definitiva è fissata in L. 7860.30, e dovrà essere prestata dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato infra dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

S. Michele di Ganzaria, 15 febbraio 1923.

Il sindaco ff.
sac. G. Milazzo.

Il segretario comunale
D. Ridolfo.

8068 — A pagamento.

Beneficio Parrocchiale di San Pietro in Candelo

Avviso d'incanto

Alle ore 16 dell'11 marzo p. v. in Candelo nella Casa del suddetto Beneficio avrà luogo il secondo pubblico incanto col metodo delle candele, per la vendita di un lotto unico di terreno a campo vitato in territorio di Candelo, n. 735 di mappa, sezione A, di are 126,60, fra i confini della strada provinciale Biella-Vercelli, Torrione Quinto, Valle Giovanni e Barozia Lorenzo, con deliberamento definitivo a favore del migliore offerente in aumento al prezzo di base di L. 57.955.

Per le condizioni rivolgersi al sottoscritto in Biella.

Biella, 17 febbraio 1923.

L'incaricato
notaio E. Buscaglia.

8069 — A pagamento.

OPERA PIA VERALLI-CORTESI

AVVISO D'ASTA
per esperimento di ventesimo

Nell'esperimento d'asta per l'affitto della tenuta di Torrepiera, che ha avuto luogo in questo giorno, in dipendenza dell'altro avviso in data 29 gennaio 1923. n. 7083, essa è stata deliberata per l'annua corrisposta di L. 50.000.

Come venne annunciato nel detto avviso, i termini così detti fatali per l'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione vanno a spirare alle ore 10 antimeridiane del giorno 2 marzo 1923, e perciò s'invita chiunque aspiri all'affitto suddetto a presentare le offerte nell'enunciata periodo di tempo, previo deposito delle somme indicate nel primo avviso d'asta.

Tali offerte dovranno essere fatte presso l'ufficio di segreteria dell'Ente, ove sono visibili i capitolati d'oneri contenenti le condizioni dell'affitto, il quale ha principio col 1° marzo 1923.

Todi, 19 febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
Agostinucci.

8070 — A pagamento

PROVINCIA DEL FRIULI

Mandamento di Gemona

Comune di Trasaghis

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
per la costruzione degli edifici scolastici di Alesso, Trasaghis, Braulins

Il giorno 10 marzo 1923, alle ore 10 ant., nella sala municipale di Trasaghis dinanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, assistito dal segretario comunale, si addiverrà all'incanto per l'appalto dei seguenti 3 lotti di lavori:

Lotto A.

Lavori di costruzione di un edificio scolastico a quattro aule nella frazione di Alesso in conformità del progetto ing. Coletti 5 novembre 1907 aggiornato ai prezzi correnti 8 gennaio 1923 dall'architetto Fior Elia per l'importo complessivo di L. 140.000.

Lotto B.

Lavori di costruzione di un edificio scolastico a due aule nel capoluogo di Trasaghis in conformità del progetto ing. Zanetti 28 aprile 1915 aggiornato l'8 gennaio 1923 dall'architetto Fior Elia per un importo complessivo di L. 68.826.

Lotto C.

Lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Braulinz in conformità del progetto 28 aprile 1915 dell'ing. Zanetti, aggiornato ai prezzi correnti dell'architetto Fior Elia per un importo complessivo di L 70.000.

L'incanto avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885. n. 3 74 cioè mediante offerte segrete per ciascun lotto da presentarsi o da far pervenire all'Amministrazione comunale di Trasaghis anche nei giorni precedenti a quello fissato per l'asta, per mezzo della posta o con diretta consegna in piego suggellato portante sulla busta ove è scritto l'indirizzo, le parole: « Offerta asta edificio scolastico di . . . . ».

Non sarà tenuto in alcun conto le offerte che fossero presentate o pervenissero dopo che l'autorità che presiede l'asta avrà cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le schede od offerte.

Le offerte, da scriversi su foglio separato per ciascun lotto cui l'aspirante concorre, dovranno, sotto pena di nullità, contenere l'indicazione del ribasso o dell'aumento percentuale oltre che in cifre anche in lettere ed essere munite di firma, e non portare alcuna clausola o riserva condizionale.

Dovranno essere stese in carta bollata da L. 2.40 sotto pena di denuncia per contravvenzione alla legge sul bollo per inadempienza, pure restando valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento singolarmente lotto per lotto quando vi fosse anche un solo offerente.

Le Imprese resteranno vincolate all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato coi Regi decreti 8 novembre 1900 e 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 nonchè dei capitolati annessi ai progetti.

Questi ultimi ed i disegni del progetti che dovranno fare parte integrante dei contratti saranno visibili presso la segreteria dell'Ufficio comunale di Trasaghis nelle consuete ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni consecutivi 200 dalla data della consegna per l'edificio di Trasaghis; giorni 250 per l'edificio di Alesso e giorni 200 per l'edificio di Draulins.

Per essere ammesso all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire al sindaco di Trasaghis, entro il settimo anteriore a quello fissato per l'asta, domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome e cognome, paternità, domicilio ed il lotto cui intende concorrere.

Alla domanda stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quattro mesi da quella fissata per l'asta e debitamente legalizzato dal pretetto della giurisdizione;

b) il certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal tribunale competente in data non anteriore a quattro mesi di quella fissata per l'asta e debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

c) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto di terzi lavori pubblici di natura analoga a quelli d'appaltarsi, e nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori e di non aver dato luogo a litigi.

d) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso tali da consentire l'offerta che sarà per fare.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati, in luogo dei documenti prescritti alla lettera *C*, certificati del R. console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario del quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate e sicure indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendono concorrere sono tenute:

1. Presentare lo statuto sociale ed un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento.

2. Designare la persona alla quale intendo affidare la direzione tecnica dei lavori presentandone i documenti richiesti con le lettere *a*, *b*, *c*.

Le Società cooperative ed i Consorzi relativi che intendono concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre lo statuto sociale è dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Devono inoltre presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in

servizio attivo con grado ed attribuzioni non inferiori a capo ufficio, da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna Cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre, o dalle singole Cooperative che compongono il Consorzio.

2. I certificati della persona cui intendono affida e la direzione dei lavori come alle lettere *A*, *B*, *C*, e n. 2.

Le Cooperative devono anche provare di essere inscritte nel registro prefettizio e presentare un elenco aggiornato di soci.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale a termini dell'art. 333 della legge sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario, tanto nell'atto dia ggiudicazione quanto nel contratto definitivo e durante l'esecuzione dei lavori e sarà tenuto a rispondere in proprio unitamente alla Cooperativa.

La Giunta municipale determinerà con giudizio inappellabile e quali fra gli aspiranti possono ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni per cui fu escluso dall'asta o per qualsiasi altro provvedimento di merito.

I documenti saranno restituiti ai concorrenti al domicilio da essi indicato, possibilmente 2 giorni prima di quello fissato pe l'incanto in piego raccomandato.

La spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

Con tale restituzione la stazione appaltante darà comunicazione dell'ammissione o meno alla gara.

Ad ogni modo i concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro diretta ed esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi alla gara.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta insieme alla dichiarazione di ammissione all'asta rimessagli, il certificato di aver versato alla cassa comunale di Gemona presso la Banca popolare cooperativa le seguenti somme a titolo di cauzione provvisoria in numerario od in altri titoli dello stato come all'articolo del capitolato generale:

Per il lotto *A*) L. 5000.
Per il lotto *B*) L. 3000.
Per il lotto *C*) L. 3000.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti all'atto dell'asta od in altro modo. Di tale cauzione provvisoria è fatto obbligo anche per le Cooperative dovendo la somma essere utilizzata per le spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito senza essersi resi offerenti verrà rilasciato solo un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi avessero preso parte perchè se ne valgono a cura loro a fare le necessarie pratiche di svincolo

Per ottenere la dichiarazione di cui sopra è necessario che l'interessato presenti un foglio di carta bollata.

La cauzione definitiva è stabilita per ciascun lotto in una somma eguale al decimo del prezzo d'appalta depurato del ribasso d'asta e dovrà essere depositato alla Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

I deliberatari dovranno presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine di giorni 15 dalla data dell'approvazione del verbale d'asta e saranno avvisati mediante lettera raccomandata.

Se entro tale termine il deliberatario non si presenterà alla stipulazione, perderà il deposito cauzionale provvisorio.

Le spese tutte, inerenti all'appalto, quelle per la pubblicazione degli avvisi d'asta, copia dei disegni, bolli registrazione atti, ecc. sono a carico dei deliberatari definitivi in proporzione delle somme aggiudicate.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto insindacabile di apportare in corso di lavoro, ai disegni, al progetto, tutte le variazioni che crederà opportuno, senza che l'impresa possa per questo fatto eccepire riserve o possa chiedere compensi speciali non contemplati nel contratto o nei capitolati speciali d'appalto.

L'asta sarà fatta sulla base della scheda segreta dell'Amministrazione comunale contenente il maximo ed il minimun del ribasso d'asta.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente che avrà fatta l'efferta contenuta entro questi limiti e che si sia più delle altre avvicinata al massimo stabilito della scheda segreta senza però oltrepassarlo.

L'asta rimarrà aperta per un'ora consecutiva e cioè fino alle ore 11 antimeridiane.

In caso di diserzione, l'asta sarà rifatta con un secondo esperimento, e se anche questo fosse negativo si procedeà alla cessione del lavoro mediante trattativa privata fra le ditte, che a giudizio dell'Amministrazione, saranno di fiducia in qualsiasi ramo, sia tecnico che finanziario.

Trasaghis, 18 febbraio 1923.

Il sindaco
G. Rodato

Il segretario
E. Straulino.

8088 — A pagamento

COMUNE DI ROURE

AVVISO DI PRIMO INCANTO
per il riaffittamento delle Alpi comunali Chaulières, Chardonnet, Lau e Rouen, per il novennio 1923-931

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 del giorno 26 corrente febbraio (termini abbreviati stante l'urgenza) nell'ufficio comunale si procederà ad un primo incanto, col metodo delle candele vergini, per il riaffittamento pel novennio 1923-931, delle seguenti Alpi:

Alpe Chaulières, in aumento del prezzo di L. 3000.
Alpe Chardonnet, id. id. L. 3500.
Alpe Lau, id. id. L. 1000.
Alpe Rouen, id. id. L. 300.

I sopraindicati canoni d'affitto si intendono dovuti per ciascun anno dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1931, e l'affittamento sarà regolato dal capitolato deliberato da questo Consiglio comunale con suoi verbali 6 agosto, 3 dicembre e 23 dicembre 1922 debitamente approvati.

Gli incanti seguiranno separatamente per ciascuna Alpe, ed i concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio nella misura del decimo del prezzo di base nelle mani di chi presiede l'asta

La cauzione definitiva dovrà consistere nel deposito in contanti di una somma eguale al decimo del prezzo di definitiva aggiudicazione, ovvero colla presentazione di una persona garante riconosciuta idonea dalla Giunta.

Gli aggiudicatari dovranno altresì versare a titolo di fondo per le spese contrattuali, che saranno tutte a loro carico, L. 1500 per ciascuna delle Alpi Chardonnet e Chaulières, L. 800 per l'Alpe Lau, e L. 400 per l'Alpe Rouen.

Dovranno essere almeno due gli offerenti.

Atti visibili in segreteria nelle ore d'ufficio.

Roure, 14 febbraio 1933.

Il sindaco
G. B. Heritier.

8086 — A pagamento.

Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona

Avviso d'asta

SI FA NOTO

che nel giorno 12 marzo 1923, alle ore 11, nella segreteria della Casa Santa suddetta, innanzi al presidente dell'Istituto od a chi per lui, avrà luogo la vendita del fabbricato ad uso mulino ad acqua con tutti gli accessori, sito in Sulmona sotto Porta Buonuomini o Fonte grande, con boschetto adiacente della estensione di are 83,85,52 pari ad opere 3,7,39 di misura locale, di proprietà della Casa Santa Annunziata di Sulmona.

L'asta si aprirà in base al prezzo di L. 40.000.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno fare un deposito anticipato presso la segreteria della Casa Santa della somma di L. 8000 a garanzia dell'offerta ed in conto delle spese di subasta. Tali depositi saranno subito restituiti a chi non si rende aggiudicatario.

Non si procederà all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno le offerte almeno di due concorrenti e se ogni offerta non sia di L. 10.

Il termine utile (fatali) per produrre offerte di aumento di ventesimo al prezzo di aggiudicazione provvisoria scade alle ore 11 del giorno 28 marzo 1923.

Il capitolato delle condizioni inerenti alla vendita in parola trovasi depositato nella segreteria del pio Istituto suddetto, ostensibile a chiunque nelle ore d'ufficio di ogni giorno.

Sulmona, 21 febbraio 1923.

Il presidente ff.
C. Di Pietro.

Il segretario
C. Giammarco.

8089 — A pagamento.

Pio Istituto della Santa Casa di Loreto

AVVISO D'ASTA
per vendita definitiva di terreni in seguito ad aumento di vigesima

È annullato l'analogo avviso 8 febbraio corrente, già pubblicato e ad esso è sostituito il presente

Alle ore 10 del giorno di venerdì 9 marzo p. v. nell'atrio della sala dei concerti, posta nel portico inferiore del R. Palazzo, innanzi al R. amministratore, o chi per lui, avrà luogo l'asta per la vendita definitiva dei seguenti terreni, che furono aggiudicati provvisoriamente nell'asta tenuta il 19 gennaio p. p. come all'avviso 22 dicembre 1922, e per i quali, nel termine legale, fu apposto l'aumento di vigesima.

Elenco dei terreni da vendere

N. del totto 97 — Territorio Castelfidardo — Cognome e nome di chi appose l'aumento di vigesima: Biondi Quadrio.

Prezzo risultante dall'aumento di vigesima sul quale si apre il nuovo incanto L. 42.630.

Id. 166 — Territorio Recanati — Id. Piccinini Girolamo.
Id. L. 58.800.

Id. 168 — Id. — Id. Brodolini avv. Francesco.
Id. L. 44.389.

Id. 171 — Id. — Id. Cingolani Costantino.
Id. L. 59.115.

Id. 188 — Id. — Id. Biondi Quadrio.
Id. L. 46.935.

Id. 189 — Id. — Id. Biondi Quadrio.
Id. L. 71.505.

Le vendite saranno definitive e varranno per esse tutte le norme e le condizioni espresse nel precedente evviso d'asta 22 dicembre 1922, che qui deve intendersi come letteralmente trascritto.

Loreto, 15 febbraio 1923.

Il R. amministratore
Gaetano Falconi.

8090 — A pagamento.

Municipio di Salerno

Avviso d'asta ad unico incanto
a termini abbreviati

Sabato 3 marzo p. v., a ore 14, in questa casa comunale, innanzi al sindaco od a chi per lui, seguirà l'incanto, a termini abbreviati, per l'appalto dei lavori di completamento della via Salerno-Canalone, nel tratto fra la via Orto Agrario e la proprietà Manzo, allo spalle del fabbricato dell'Orfanotrofio Umberto I, in base ai progetti ed ai capitolati speciali, approvati con deliberazione consigliare 2 dicembre 1922, vistata, sentito il parere del Consiglio di Prefettura, il 23 gennaio ultimo, al n. 1104

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, a mente dell'art. 87, lett. *A*, del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e sarà aperta sul prezzo di base di L. 324.873,20. L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, anche in confronto di un solo concorrente.

Ove sianvi offerte di ribasso, questo dovrà essere commisurato ad un tanto per cento sull'ammontare suddetto, e sarà applicato a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura.

Le offerte, redatte su carta da bollo da L. 2,40, dovranno essere sottoscritte dall'offerente e dovranno portare l'indicazione dell'eventuale ribasso in lettere e in cifre.

Per essere ammessi alla gara, oltre alla cauzione provvisoria di L. 10000 ed al deposito, in conto spese di L. 9700, i concorrenti dovranno presentare, non più tardi delle ore 16 del giorno 2 marzo p., i seguenti documenti:

a) certificato del prefetto, di data non anteriore a mesi sei a quello dell'asta, attestante la loro capacità ed idoneità ad eseguire i lavori per i quali concorrono;

b) certificato penale generale e certificato di buona condotta morale, l'uno e l'altro di data non anteriore a mesi tre, computati come innanzi;

c) dichiarazione con cui i concorrenti attestino di essersi recati sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dei lavori, e di avere, altresì, giudicato i prezzi stessi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare

Malgrado la presentazione dei suddetti documenti, l'Amministrazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza essere tenuta a spiegarne le ragioni.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del ventesimo del prezzo di appalto e dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge, a cura dell'aggiudicatario o dell'ufficio appaltante, ma sempre a spese del primo, entro cinque giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di che, e nello stesso termine di cinque giorni dalla fatta aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto.

I lavori dovranno essere compiuti dallo appaltatore nei termini indicati nei capitolati speciali e in caso di ritardo saranno applicate le penali in esse previste.

L'importo dei lavori al netto del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato all'assuntore nei modi e termini stabiliti dalla citata deliberazione consigliare 2 dicembre 1922, n. 399.

L'appaltatore dovrà sottostare a tutte le condizioni degli atti di appalto, visibili nella segreteria del Comune, assieme ai progetto.

Salerno, 20 febbraio 1923.

Il sindaco
Capone.

Il segretario generale
Sciaraffia

8085 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 12 del mese di marzo 1923, presso l'ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso si addiverrà all'incanto per lo

appalto dei lavori di pavimentazione in via Milano.

Importo presunto L. 330.000 soggetto a ribasso d'asta.
(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta, dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto, dovranno contenere la indicazione del ribasso oltre che in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore di ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso contratti anzidetto non più tardi del giorno 7 marzo 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere oppure ha già compiuti altri lavori per conto del Comune di Genova;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonché di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo aver esaminato i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 33.000

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari all'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 19 febbraio 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

8094 — A pagamento

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 15 del giorno 13 marzo 1923 presso l'ufficio de lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso, si addiverrà all'incanto per lo

Appalto dei lavori di pavimentazione nel corso Buenos-Ayres.

Importo presunto L. 350.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte, consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto dovranno contenere l' indicazione del ribasso oltrechè in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che, assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso centratti anzidetto non più tardi del giorno 7 marzo 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere oppure già compiuti altri lavori per conto del comune di Genova;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonchè di aver giudicato i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo avere esaminati i documenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 35.000.

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 19 febbraio 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

8095 — A pagamento.

Società anonima

M. A. FERRETTI

IN LIQUIDAZIONE

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 18 marzo p. v., alle ore 11, presso la sede sociale, Roma, via Nazionale n. 51 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Roma, 22 febbraio 1923.

I liquidatori.

NB. — Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale le loro azioni non oltre il 12 marzo.

Mancando il numero legale, l'assemblea si terrà il successivo giorno 19 marzo alla stessa ora, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

8103 — A pagamento.

Casa Editrice S. Lapi – Città di Castello

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 120.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale (Lungotevere Mellini, 33) in Roma, ed occorrendo in seconda assemblea per le ore 16 dello stesso giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato e dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'indennità ai sindaci.
4. Nomina dell'amministratore delegato, di tre consiglieri, di tre sindaci effettivi e due supplenti in sostituzione degli attuali scadenti per anzianità e rieleggibili.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, non più tardi del giorno 21 marzo p. v., presso la sede sociale

Il Consiglio d'amministrazione.

8104 — A pagamento

Societá anonima Paolo Agnesi e Figli

SEDE IN ONEGLIA

Capitale sociale Lit. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 10 presso la sede sociale in Oneglia, via Regina Margherita per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione a surroga di altro scaduto per compiuto biennio.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 2.000.000 a Lit. 3.000.000, mediante emissione di n. 2000 azioni da Lit. 500 alla pari, con godimento 1° gennaio 1923.

Oneglia, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8105 — A pagamento

"LLOYD DI ROMA,,

SOCIETA' ANONIMA

Capitale emesso L. 3.500.000 - Versato 1/10

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Roma, Piazza SS. Apostoli, numero 73, in prima convocazione, alle ore 10 del 20 marzo 1922, e qualora occorresse, in seconda convocazione, alle ore 15, del giorno stesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale (oggetto sociale).
2. Proposta di modificazione degli art. 5 (limitazione del capitale sociale sino al versato) 6 e 15 dallo stututo sociale.

Parte ordinaria:

3. Bilancio sociale al 31 dicembre 1922. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
4. Determinazione del numero degli amministratori ed elezione di cariche sociali.
5. Varie.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il presidente
senatore Vittorio Scialoja.

8107 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO
di decreto per dichiarazione di assenza

Su ricorso per dichiarazione di assenza di De Rosa Stanislao fu Giuseppe da Grimaldi il tribunale di Cosenza con provvedimento 8 gennaio 1923 ha ordinato che siano assunte sommarie giurate informazioni sulla verità dell'esposto nel ricorso da 4 prossimi amici o parenti del presunto assente, all'uopo delegando il Pretore di Grimaldi.

Cosenza, 16 gennaio 1923.

avv. Francesco Sensi procuratore.

6758 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Il sottoscritto procuratore rende noto

che, il tribunale di Pordenone con sentenza in data odierna ha dichiarata l'assenza dei fratelli germani Zannier Giov. Maria e Pietro dei furono Tomaso e Mecchia Maria che avevano il loro domicilio e la loro residenza in Clauzetto.

Pordenone, 14 febbraio 1923.

avv. Luigi Barzan.

8093 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Ivrea, con decreto in data 18 gennaio 1923, provvedendo su domanda del signor Begovoeva Stefano fu Domenico, residente in Traversella, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Begovoeva Giacomo, ordinò prima ed avanti ogni cosa sommarie informazioni relativamente allo stesso.

Ivrea, 9 febbraio 1923.

Audiero Vecchia.

7957 — A credito - Art. 2688[18 C.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Regia Corte d'appello di Aquila sezione civile intervenendo gli ill.mi signori:

Comm. Marcucci Nicola, primo presidente.

Consiglieri:

Cav. Leoni Romualdo.
Cav. Melis-Murru Luigi,
Cav. D'Onofrio Carlo.
Cav. Felici Giuseppe.

ha reso in Camera di Consiglio, per relazione del consigliere cav. D'Onofrio, il seguente

Decreto.

Ritenuto che con verbale 21 settembre 1922, ricevuto dal cancelliere capo di questa Corte, Finuoli Giuseppe fu Francescopaolo e fu Salvatore Angelamaria, di anni 50 compiuti, nato e domiciliato in Villa Santa Maria coniugato con Vitelli Lucia, dichiarava che non avendo figli legittimi, legittimati od adottivi, intendeva di adottare come figlio Di Lello Domenico di Nicola e di Finuoli Maria-Giustina di anni 23 nato in San Paolo (Brasile) domiciliato e residente in Villa Santa Maria, ove risulta trascritto in relativo atto di nascita, celibe.

Ritenuto che con lo stesso verbale il suddetto Di Lello Domenico dichiarava di accettare l'adozione ed alla quale ha prestato il consenso il signor avvocato Giulio De Prospero, quale speciale procuratore di Vitelli Lucia fu Donato, moglie dell'adottante, e dei coniugi Di Lello Nicola fu Domenicangelo, e Finuoli Maria-Giustina fu Francescopaolo, genitori dell'adottando (mandati 11 e 13 maggio 1922, notar Nardizzi di Bosello).

Ritenuto che dai documenti esibiti e dalle assunte informazioni si rileva il concorso di tutte le condizioni richieste per potersi far luogo alla detta adozione.

Ritenuto che dalle succitate informazioni è pure risultato che l'adottante gode buona fama in paese, e che l'adozione conviene moralmente ed economicamente al Di Lello Domenico.

Visto l'art. 216 Codice civile.

Su conforme parere del pubblico ministero, sentito in Camera di consiglio;

Pronunzia:

Si fa luogo alla adozione di Di Lello Domenico di Nicola e di Finuoli Maria-Giustina di anni... nato in San Paolo (Brasile) domiciliato e residente in Villa Santa Maria, da parte di Finuoli Giuseppe fu Francescopaolo, nato e domiciliato in Villa Santa Maria.

Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso alla porta di questa Corte d'appello, ed a quelle del tribunale di Lanciano e del municipio di Villa Santa Maria, ed inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto di Chieti e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed annotato fra due mesi nell'atto di nascita del detto Di Lello Domenico di Nicola, (trascritto nel comune di Villa Santa Maria) per gli effetti di cui all'art. 216 e seguenti del Codice civile.

Così deliberato in Aquila li 27 ottobre 1922.

Il primo presidente
Marcucci.
Il cancelliere capo
Giuseppe Mazzara.

Registrato in Aquila il 16 novembre 1922. vol. 27, foglio 59, n. 305 atti giudiziari. — Esatte L. 224.20. — Il ricevitore (firma illeggibile).

La presente copia conforme al suo originale si rilascia a richiesta del signor avv. De Prospero, oggi in Aquila, 17 febbraio 1923.

Il cancelliere
G. Mazzara.

8006 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* Dario Peruzy, *direttore.* Tipografia delle Mantellate